

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI.

SOMMARIO. Domande di urgenza di alcune petizioni. — Congedi. — Omaggi. — Risposta del ministro per la guerra ad una petizione relativa alla guardia nazionale di Arona. — Comunicazione del decesso del deputato Saladini-Pilastrì — Presentazione di un progetto di legge del deputato Schiavoni per l'erezione di un monumento al conte Di Cavour in Campidoglio — Convalidamento di elezioni. — Relazione sul disegno di legge per revisione degli stipendi dei commissari di leva. — Seguito della discussione del disegno di legge per l'istituzione del Gran Libro del debito pubblico — Emendamenti dei deputati Cordova e Galeotti all'articolo 21 — Osservazioni e modificazioni del relatore Pasini e del ministro di grazia e giustizia — Obbiezioni del deputato Gadda, e spiegazioni del relatore — Approvazione dell'articolo emendato — Obbiezioni del deputato Restelli sul 22 e 28, del deputato Ara sul 24, e del deputato Panattoni sul 32 — Osservazioni e spiegazioni del relatore, del ministro per le finanze, e dei deputati Cordova e Cini — Approvazione degli articoli dal 22 al 38, ultimo — Osservazioni ed aggiunte del deputato Mellana circa la residenza della Corte dei conti accennata negli articoli 6 ed 8 — Opposizione e risposte dei ministri per le finanze e per l'interno, e dei deputati Lanza, Broglio, Busacca e Cordova — Osservazioni in appoggio del deputato Crispi — È approvata la proposizione pregiudiziale opposta dal deputato Massari — Votazione ed approvazione dell'intero disegno di legge. — Domanda del deputato Ricciardi circa l'accademia reale di Napoli, e risposta del ministro per l'istruzione pubblica. — Presentazione di due disegni di legge del ministro per la guerra per pensioni alle vedove dei militari non ammogliati secondo le leggi, e per assegnamenti sulle decorazioni dell'ordine militare di Savota — Presentazione di tre altri del ministro per le finanze: per rimborso di parte d'interessi di somme mutuate dalla Cassa depositi ai comuni danneggiati nella guerra del 1859; per vendita di un podere demaniale al patrimonio del Re, presso la Venaria; e per maggiori spese e nuove sul bilancio 1860. — Discussione del progetto di legge per la costruzione della ferrovia aretina — Osservazioni ed emendamenti del deputato Scarabelli — Considerazioni del deputato Danzetta in favore dell'articolo ministeriale — Osservazioni e proposta del deputato Fiorenzi — Spiegazioni del ministro per i lavori pubblici — Osservazioni del deputato Busacca contro l'emendamento della Giunta — Spiegazioni del deputato Luzi — Modificazione del relatore Valerio, consentita dal Ministero.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

NEGROTTO, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato; espone poscia il seguente sunto di petizioni (1):

(1) Petizioni sprovviste dei necessari requisiti per essere rifeite, giunte alla Camera dal 24 maggio al 10 giugno:

Amato Francesco, da Napoli.

Arcuri-Manfredi Bruno, da San Mango (Nicastro), condannato al bagno di Santa Caterina.

Bellanti Filippo, da Mazzarino (Caltanissetta).

B. L., da Parigi.

Costabile Bruno, da Castelfranco, detenuto nelle carceri di Co-senza.

I fratelli Alberto ed Annibale Campagna, da Santa Domenica (Paola).

Ceravolo Antonio, da Chiaravalle (Calabria Ulteriore seconda).

Coyone Gennaro, da Salerno (già vice-capo d'ufficio d'intendenza della provincia di Principato Citra).

Campanella Achille e due altri telegrafisti di Sponzillo a Nicotera (Catanzaro).

Calabrò Baldassarre, da Milazzo, frate paolotto.

De Luca cavaliere Ferdinando, segretario generale perpetuo e presidente funzionante della sciolta società reale di archeologia, scienze e belle arti di Napoli.

De Martino Domenico, guardia generale soprannumero presso il circondario d'Isernia.

7295. Amadusi Alessandro, da Varano dei Melegari, provincia di Parma, stato dimesso da quel cessato Governo da capo fabbricatore delle polveri a fuoco in Montechiarugulo, chiede di essere provvisto d'impiego onde sostenere la sua famiglia.

Fronghi Carlo, da Alessandria, maggiore di cavalleria in ritiro al servizio della Grecia.

Guarasci Gaetano, da Mangone.

Giordano Lorenzo, da Torino.

32 abitanti di Grottamare.

47 cittadini d'Isernia.

Licastro Felicia Rosa, vedova di Domenico Ancarani, ufficiale telegrafico in Napoli.

Minelli Caledonio, da Gubbio, curiale.

15 cittadini di Montalcino.

Molla Luigia maritata Sereni, da Milano.

Menniti Nicolò da Catanzaro.

Mandati Giandomenico, da Civitella del Tronto.

86 abitanti di Monteleone.

Il Consiglio municipale di Monteleone.

12 monache di Caramanico, sotto il titolo di San Giovanni Battista.

Maltisotto Melchiorre e Terranova Lorenzo, notai in Villarosa.

5 abitanti di Mola di Bari.

11 abitanti di Macchia d'Isernia.

5 notai di Mazzarino (Caltanissetta).

Persichetti Ovidio, da Sassa.

7296. I medici chirurghi condotti di Monzambano (Lombardia) rivolgono un'istanza conforme alla petizione 6945.

7297. Il sindaco di Rovereto, provincia di Cremona, si lagna perchè non si faccia gratuitamente la remissione dei ruoli delle contribuzioni dirette per la revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative a termini dell'art. 52 della legge 20 novembre 1859.

7298. Cristalli Giuseppe, farmacista, di San Severo, provincia di Capitanata, domanda di essere esonerato dal pagamento d'una contribuzione fondiaria, e nominato farmacista visitatore.

7299. Falciani Alfonso,

7300. De Lillo Luigi, medici chirurghi militari, esposti i servizi prestati presso le ambulanze dell'esercito meridionale, chiedono di venir riconosciuti medici di reggimento col grado e diritti acquisiti, senz'obbligo di esame.

7310. Bergamaschino Vittorio, da Conzano, reclama per non essergli stata resa giustizia in un procedimento da lui intentato presso il tribunale del circondario di Casale, e rassegna alla Camera gli atti relativi per gli opportuni provvedimenti.

7302. Il Consiglio comunale di Randazzo, provincia di Catania, rivolge una petizione conforme a quella registrata ai numeri 7277, 7278, relativa al progetto di legge del deputato Corleo.

7303. La Giunta municipale e parecchi cittadini d'Isernia domandano che venga conservato il monastero delle sacre benedettine ivi esistente.

7304. Calleri Teresio Bartolommeo, già sottotenente nel regio esercito, esposti i servizi prestati dal 1854 al 1842 e dal 1848 al 1855, non che i motivi pei quali cessò di far parte dell'armata, domanda di essere restituito nelle condizioni che gli venivano fatte dal regio decreto con cui furono accettate le sue dimissioni.

7305. Varii cittadini direttari enfiteotici, ad oggetto di ovviare a qualunque possibile pregiudizio ai diretti dominii, rappresentano la convenienza di prolungare i termini prescritti dall'art. 14 della legge 13 luglio 1857.

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare.

RICCIARDI. Domando l'urgenza sulla petizione 7142. Questa petizione è del dottore Lucarelli, protomedico di Napoli e medico insigne, il quale ha sofferto grandissimi danni in alcune sue proprietà situate intorno a Capua, e reclamato invano qualche risarcimento.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 7305. Essa è presentata da alcuni direttari enfiteotici della provincia di Pavia, i quali domandano che

4 procuratori collegiati esercenti presso la Corte d'appello di Cagliari.

Pastena (20 abitanti del comune di).

Quercia Michele.

Scalesse Camillo, da Napoli, segretario gerente della cassa forestale.

Sorbille Giuseppe, medico-chirurgo da Bruzzano (Geraci).

Tito Antonino e Montecanti Giuseppe, ufficiali telegrafici.

Gli impiegati dei telegrafi visuali di Monte Tozzale, di Sponzillo, di Capo Vaticano, di Monte di Luna e di Ficarella.

Gli uscieri giudiziari delle provincie napoletane.

Vaccari Enrico, emigrato veneto.

Valore Raffaele 10 sergente nei veterani dell'esercito napoletano.

Zuccalà Carlo, già sindaco di Pellaro.

sia prorogato il termine fissato dall'articolo 14 della legge 13 luglio 1857 per le intestazioni censuarie e la trascrizione sui registri ipotecari dei diretti dominii loro spettanti.

Siccome il termine per eseguire queste operazioni, che in molti casi sono per istrettezza di tempo impossibili, è vicino a scadere, così pregherei la Camera di voler decretare che questa petizione sia riferita d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

SALARIS. Il Consiglio comunale di Sanluri mi trasmetteva, non ha guari, una petizione, con cui si richiedeva l'istituzione di una banca fondiaria nell'isola di Sardegna.

Era mio debito presentarla alla Camera, e ne fu già esposto il sunto. La petizione ha il n° 7281.

Crede ora superfluo parlare delle ragioni sulle quali la petizione è fondata. Io ricorderò solo alla Camera che la Sardegna è paese essenzialmente agricola per la feracità proverbiale del suo suolo, e quindi non è a meravigliarsi se il più ardente desiderio degli abitanti dell'isola sia di poter progredire nell'agricoltura, che dovrà senza dubbio migliorare le condizioni tutte dell'isola.

Riservandomi a svolgere le ragioni della petizione, allorché si farà la relazione della medesima, io chiedo intanto alla Camera che ne dichiari l'urgenza.

(È ammessa l'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Nisco, per imperiose circostanze di famiglia, essendo obbligato a recarsi in Napoli, chiede un congedo di giorni 15.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà accordato.

(È accordato.)

Il deputato Boldoni, costretto pure a rendersi assente per servizio pubblico, cioè per l'organizzazione della guardia nazionale di Napoli, chiede un congedo alla Camera.

Se la Camera crede, potrà darsi un congedo di 20 giorni.

(È accordato.)

Il deputato Collacchioni scrive che que' medesimi affari di famiglia per i quali ha dovuto assentarsi da Torino non gli permettono di ritornare a disimpegnare il suo ufficio, e prega la Camera ad accordargli un congedo di giorni 25.

(È accordato.)

OMAGGI.

PRESIDENTE. Dino Carina, da Firenze, fa omaggio di un esemplare di un suo scritto sull'istruzione primaria ed industriale della Francia, dell'Inghilterra e del Belgio.

Giardi Giovanni, da Prato, trasmette 250 copie di una memoria: *Pistoia e la circoscrizione territoriale del regno.*

Bergamaschino Vittorio, da Conzano (Casale), unitamente ad una petizione, fa omaggio di due opuscoli: *Sistema filosofico — Sistema di contribuzione.*

Sabatini Domenico, da Napoli, trasmette 250 copie di un memorandum in riguardo alle ferrovie sicule-napolitane.

Salvadori Carlo, Veneziano, fa omaggio di 10 esemplari di un suo inno popolare: *La festa nazionale del 1861.*

Il deputato Sanseverino fa omaggio di una copia del commentario medico-legale, del cavaliere Luigi Gianelli: *L'uomo e i Codici nel nuovo regno italiano*, non che delle osservazioni sul medesimo dettate dai dottori Biffi Serafino e Giulio Crescimbeni.

I deputati Cantelli e Torrigiani trasmettono 550 esemplari di una Memoria intorno alla ferrovia dalla Spezia a Parma per Pontremoli e Borgotaro.

Drago Giacomo, da Modica, fa omaggio di 40 copie di un opuscolo intorno all'organizzazione giudiziario ed amministrativo di Sicilia e intorno al bacino di Caltagirone.

Abruzzini Pasquale, da Bari, fa omaggio di due esemplari di uno scritto sulla pubblica beneficenza nelle provincie napoletane, e specialmente di quella di Terra di Bari.

Lo stesso fa pure omaggio di due copie di altro suo scritto, intitolato: *Come mettersi le popolazioni delle provincie napoletane nel grado di apprezzare e fruire i vantaggi del nuovo regime costituzionale italiano.*

La signora Laura Battista, da Potenza, fa omaggio di una sua poesia per la festa nazionale commemorativa dell'unità d'Italia e dello Statuto del regno.

Un anonimo, da Savona, fa omaggio di due copie di un volume, intitolato: *Saggio di prose giovanili.*

Il deputato Grassi presenta 350 esemplari di un indirizzo al Parlamento italiano per instituirsi i tribunali circondariali in Sicilia, in appoggio alle domande fatte dal municipio di Giarre.

Agresti Luigi, da Mola di Gaeta, fa omaggio di due esemplari degli elementi di ortologia, scritti per uso delle scuole.

Il deputato Massari, a nome dei fratelli Tenerelli di Catania, fa omaggio di un esemplare dei seguenti opuscoli:

- 1° *Del diritto penale dall'Ottantanove ai giorni nostri;*
- 2° *Della protologia economica;*
- 3° *I Borboni e l'Ingegno.*

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra, in risposta alla petizione del signor Devecchi per la distribuzione della medaglia commemorativa alla guardia nazionale di Arona, scrive:

« Non appena ricevuta colla pregiatissima controindicata nota la petizione che per deliberazione della Camera mi venne trasmessa dall'E. V., e con cui il signor Giuseppe Devecchi fa istanza a che venga distribuita la medaglia commemorativa francese alla guardia nazionale di Arona, pel patriottico zelo da essa spiegato nel maggio 1859 allo scoppiare della guerra contro l'Austria, io mi sono fatto premuroso carico di richiamare a nuovo esame tutta l'antecedente pratica esistente in proposito presso questo Ministero, nel desiderio di rinvenire un qualche titolo per poter soddisfare a tale domanda.

« Se non che un siffatto esame non riuscì che a convincermi sempre più dell'assoluta impossibilità di accogliere favorevolmente siffatta istanza, mentre appunto per tale scopo erano già stati esauriti tutti i mezzi di cui questo Ministero poteva disporre, ricorrendo in proposito al giudizio di persone competentissime.

« Trovai infatti che, quantunque il Ministero fosse fin da principio nella persuasione che alla guardia nazionale d'Arona non poteva spettare l'invocata medaglia, pure, in seguito a ripetute successive istanze del summentovato signor Devecchi, degnissimo suo comandante, nella speranza che potesse venir indicato un motivo onde poter estendere a quella benemerita guardia nazionale la desiderata concessione in attestato dell'alta soddisfazione e riconoscenza del Governo verso la medesima, si era sottoposta la vertenza all'esame del Congresso consultivo permanente della guerra, composto di ufficiali generali e superiori distintissimi e competenti per ogni verso a prestarvi un giudizio fondato e si-

curo; e che il Congresso stesso, mentre per una parte era convenuto pienamente col Ministero nel riconoscere ed ammirare il coraggio ed il patriottismo spiegato in quelle circostanze dai militi nazionali d'Arona, aveva per l'altra con voto unanime deliberato che non poteva in alcun modo essere ai medesimi distribuita l'invocata medaglia, avvegnachè non fossero dessi stati mobilizzati, a norma del regio decreto 29 maggio 1859, e non avessero quindi fatto parte del regio esercito, per il quale detta medaglia era stata dall'imperatore dei Francesi esclusivamente decretata.

« A fronte di cosiffatta unanime deliberazione, da cui si evince che la concessione che venisse fatta alla guardia nazionale d'Arona della medaglia commemorativa francese sarebbe del tutto in opposizione alle norme per la distribuzione della medesima stabilite dal Governo imperiale, e che il Governo del Re dovette naturalmente mantenere ed osservare scrupolosamente, non resta a questo Ministero che di rinnovare a quella guardia nazionale l'espressione di ammirazione e di riconoscenza che fu lieto di testimoniarle altre volte, spiacentissimo di non aver disponibili altri distintivi d'onore con cui potere regolarmente premiare il contegno sommamente commendevole da essa mantenuto in momenti difficilissimi.

« Porgendo a S. E. il presidente della Camera elettiva queste spiegazioni, che sono egualmente applicabili alle guardie nazionali d'Ivrea e di Canobbio, state esse pure prese dalla Camera in ben giusta considerazione, il sottoscritto ha l'onore di ripeterle i sensi della sua alta considerazione. »

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'EREZIONE IN CAMPIDOGGIO DI UN MONUMENTO AL CONTE DI CAVOUR.

PRESIDENTE. Il deputato Nicola Schiavoni ha deposto sul banco della Presidenza un progetto di legge per l'innalzamento in Campidoglio di una statua in onore del conte Camillo Di Cavour.

Questo progetto verrà distribuito agli uffizi.

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL DEPUTATO SALADINI-PILASTRI.

PRESIDENTE. Sono dolente di dover annunziare alla Camera la morte di un altro nostro collega, cioè del conte Saladini-Pilastri, avvenuta il 2 corrente in questa città.

(I deputati Cossilla, Minervini e Gallucci prestano giuramento.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

SALABIS, relatore. A nome del V ufficio riferisco sulla elezione del signor Filippo De Blasio a deputato del IV collegio di Napoli.

Nelle cinque sezioni di questo collegio sono iscritti 1911 elettori.

Convocato il collegio per il 21 aprile ultimo passato, non si procedette alle operazioni elettorali, in alcune sezioni, per il non intervento de' magistrati che dovevano avere la provvisoria presidenza de' collegi, secondo la prescrizione dell'articolo 67 della legge elettorale.

Fu quindi novellamente convocato per il giorno 26 maggio testè trascorso, e per il 30 di detto mese in caso di ballottaggio.

Alla prima votazione, ch'ebbe luogo nel giorno 26 suddetto, intervennero 568 elettori, ed i voti furono distribuiti come in appresso.

Al signor Filippo De Blasio 142 voti, al signor Nicotera 152, al generale Giacomo Longo 64; e 9 voti andarono dispersi a favore di altri candidati.

Si addivenne alla votazione di ballottaggio fra i due primi candidati che riportarono maggior numero di suffragi, secondo il disposto dell'articolo 92 della legge elettorale.

A questa votazione presero parte 422 elettori, de' quali 212 diedero il voto al signor De Blasio, e 206 al signor Nicotera, e quattro schede furono annullate, le quali trovansi annesse ai processi verbali.

L'ufficio ripeté superfluo sollevare quistione sull'annullamento di queste schede; poichè, anche quando fossero state ritenute valide e favorevoli al competitore, non avrebbero potuto spostare la maggioranza dei voti. Tuttavia devo far conoscere alla Camera che fra le quattro schede annullate una sola contiene il nome del signor Nicotera, e le altre tre quello dell'eletto signor De Blasio.

Seguì dunque la proclamazione, nel IV collegio di Napoli, del signor Filippo De Blasio a deputato; ed io, a nome del V ufficio, che ritrovò regolari tutte le operazioni elettorali, contro le quali non esiste richiamo, domando la convalidazione dell'elezione del signor Filippo De Blasio a deputato del suddetto collegio.

(La Camera approva.)

(Il deputato De Blasio presta il giuramento.)

Riferisco ancora a nome dello stesso ufficio sull'elezione del signor Palomba sacerdote Pietro a deputato del collegio nono di Napoli.

Occorre anzitutto dire che anche questo collegio era convocato per il giorno 21 d'aprile, e per la stessa ragione andò deserto; quindi fu con posteriore decreto convocato per il giorno 26 e 30 maggio testè passato.

Questo collegio si compone di cinque sezioni, e vi sono iscritti 1580 elettori. Intervenero alla prima votazione 416 elettori. I voti furono distribuiti nel seguente modo: al sacerdote Pietro Palomba 116 voti, al signor Cicarelli avvocato Pasquale 89, al signor Carrera Francesco Zaverio 72, al signor generale Giacomo Longo 44, al signor Catucci Francesco Paolo 32, al signor De Ruggiero 22; voti dispersi 40, nulli 1.

Si addivenne quindi alla votazione di ballottaggio, alla quale presero parte 422 elettori.

In questa votazione il signor Palomba sacerdote Pietro riportò 293 voti, il signor Cicarelli avvocato Pasquale ne ottenne 124. Quindi il signor sacerdote Pietro Polomba fu proclamato deputato.

Presentandosi le operazioni regolari, come risulta dagli stessi processi verbali, l'ufficio propone, per mezzo mio, la convalidazione dell'elezione.

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AGLI STIPENDI DEI COMMISSARI DI LEVA.

MONTI, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno nella tornata del

l'otto aprile ultimo scorso, relativo agli stipendi dei commissari di leva.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO ITALIANO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per la costituzione del Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia.

Nell'ultima tornata la Camera approvò l'articolo 20. Darò ora lettura dell'articolo 21 e lo metterò in discussione:

« Art. 21. Allorquando, sopra istanza di chi ha un vincolo cauzionale sulla iscrizione nominativa, a tenore del successivo articolo 24, è seguita la vendita forzata della rendita, può il compratore in ordine all'atto di acquisto ottenere la traslazione al proprio nome, e se il possessore vincolato rifiuta la consegna del certificato non è necessario farne il deposito. »

CORDOVA. L'articolo 21 si riferisce all'articolo 24, il quale adopera l'espressione: *vincolo convenzionale*. Questa espressione: *vincolo*, fu surrogata alla parola *ipoteca* del progetto ministeriale. Non occorre di far rilevare che quando la Camera, discutendo l'articolo 24, adottasse la locuzione del progetto ministeriale anziché quella della Commissione, l'articolo 21 andrebbe relativamente modificato. È una specie di riserva che ho voluto fare.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe sospendere la votazione di quest'articolo finchè fosse deciso sul 24.

CORDOVA. Si potrebbe anche procedere alla votazione del medesimo articolo, con intelligenza che quest'espressione sarebbe poi modificata quante volte la Camera votando l'articolo 24 preferisse la redazione ministeriale a quella della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Galeotti.

GALEOTTI. Non potrei consentire alla nuova formola che venne sostituita dalla Commissione a quella che il Governo propose: ne dirò brevemente le ragioni.

Il principio economico, il quale si oppone alla sequestrabilità delle vendite, non si oppone al vincolo convenzionale, anzi lo favorisce. Non s'oppono, perchè non c'è pericolo che il vincolo convenzionale, per le forme che lo accompagnano, turbi la libera circolazione dei valori; lo favorisce, all'opposto, imperciocchè s'intende facilmente che, a misura che s'aumentano i servigi di cui la rendita può essere suscettibile, s'aumenta il pregio al valore della rendita stessa. Quindi, se in Francia, colla legge del 1793, fu proscritto in modo assoluto il vincolo convenzionale a misura che il principio economico prevalse sul principio civile, il vincolo convenzionale fu riconosciuto ammissibile dappertutto, e fu ammesso specialmente da tutte le leggi italiane. Ma v'ha di più: la legge sarda del 1819, la quale istituisce il debito pubblico, ammette che la rendita iscritta sul Gran Libro sia suscettibile d'ipoteca. L'articolo 25 di questa legge è così concepito:

« Le iscrizioni non sono suscettibili che d'ipoteche speciali e convenzionali stabilite per atto pubblico. »

Pare a me che, dovendosi accogliere il principio del vincolo convenzionale, fosse cosa coerente al concetto che domina tutto quanto il disegno di legge l'accettare come più largo il sistema di legge sarda. L'articolo 21 del progetto mi-

nisteriale consacra in fatti il principio che la rendita nominativa possa essere sottoposta a vincolo convenzionale, e specificamente determina che possa essere sottoposta ad ipoteca speciale e convenzionale con due condizioni, cioè che risulti da atto pubblico o da atto equivalente, e che nessuna iscrizione possa essere suscettibile d'altro che d'una sola annotazione ipotecaria.

Il principio generale del quale io faceva parola è stato ammesso dalla Commissione, e sul principio, in genere, fra la Commissione e me non v'ha divergenza di sorta alcuna. Bensì alla Commissione non è piaciuta la parola *ipoteca*, e vi ha sostituito invece questa formola: *vincolo convenzionale per oggetto di cauzione o garanzia*, che poi il subalterno paragrafo del medesimo articolo specifica tanto pel caso d'*obbligazione*, quanto per quello di *esposizione*. Io, dico il vero, preferisco la formola del progetto ministeriale, perchè quando dico *ipoteca*, dico una parola la quale nel concetto giuridico ha un valore determinato, e della quale si conoscono e si possono apprezzare tutte quante le conseguenze giuridiche. Sostituendo invece la formola: *vincolo di cauzione o di garanzia*, si usa una formola indefinita ed incerta, che io non trovo nel linguaggio giuridico, e non la trovo nei Codici moderni, i quali specialmente devono essere presi di mira in questa materia.

L'incertezza che può generare una formola legislativa è pericolosa sempre in tutti i casi, ma è pericolosa molto più nella materia della quale si tratta, in una materia cioè in cui per raggiungere l'oggetto che noi desideriamo è necessario che non ci sia veruna incertezza sulle conseguenze giuridiche le quali devono derivare dalle disposizioni legislative.

La Commissione, per quello che risulta dalla sua relazione, ha esitato a scegliere la parola *ipoteca* inquantochè le è parso che essa alterasse l'economia generale delle leggi civili, le quali da un lato non vogliono sottoposte a vincolo di ipoteca se non le cose immobili, e dall'altro lato classificano le rendite costituite fra le cose mobili.

L'obbiezione, a parer mio, è più apparente che vera, imperciocchè faccio osservare alla Camera che le cose sono mobili per natura loro, o per determinazione della legge, o per destinazione dell'uomo. Quando si tratta delle rendite costituite o rendite vitalizie, esse, come i diritti e come le azioni, non sono per sè stesse nè mobili, nè immobili, ma sono invece classificate nel linguaggio giuridico tra le cose incorporali.

PASINI, relatore. Domando la parola.

GALEOTTI. . . . quindi nulla nuoce che le azioni, i crediti, le rendite costituite siano a certi effetti considerate come immobili, ed a certi altri siano considerate come cose immobili.

Infatti le antiche leggi che regolavano i luoghi di monte consideravano come immobili le rendite costituite. I Codici moderni classificano, è vero, le rendite costituite fra le cose mobili, ma non per modo assoluto: e mi spiego.

Il Codice civile di Francia, per modo di esempio, ha classificato tra le cose mobili le rendite costituite, come vi ha poste altresì le azioni, e vi ha posti i diritti. Ma io posso rammentare alla Commissione un decreto del 16 gennaio 1808, articolo 7, il quale considera come suscettibili d'*ipoteca* le azioni della banca di Francia. Io posso rammentare un decreto del 16 marzo 1810, il quale considera come immobilizzate e suscettibili d'*ipoteca* le azioni sui canali d'Orléans e di Coing. Posso altresì rammentare alla Commissione come il Codice di commercio, accettato in tutti gli Stati italiani, considera come suscettibile d'*ipoteca* la nave, di cui per vero

non so immaginare cosa che sia più mobile. La tendenza del principio economico è per ampliare non per restringere il diritto dell'*ipoteca*.

Dunque non vi è nessun assurdo che le rendite costituite possano essere considerate come mobili, e pur non ostante siano suscettibili d'*ipoteca*; non vi è nessun assurdo che esse possano essere considerate come immobili per certi effetti, e mobili per certi altri: mobili per gli effetti delle successioni, ed immobili agli effetti di cui si tratta nella presente legge.

Ed in questo rapporto io mi riferisco all'articolo 410 del Codice civile Albertino, il quale, mentre dichiara che sono egualmente immobili per determinazione di legge le rendite vitalizie, ecc., soggiunge; *salvo quanto alle rendite sullo Stato le disposizioni portate dalla legge relativa al debito pubblico.*»

Dunque, riassumendo queste mie brevi osservazioni io prego la Commissione a considerare che, usando la parola *ipoteca*, si usa una parola di valore determinato, di cui conosciamo tutte le conseguenze giuridiche; ed usando la formola stata preferita dalla Commissione, si usa una formola per lo meno incerta, la quale, mentre è destinata a produrre gli stessi ed identici effetti che tutti noi vogliamo, può produrre delle incertezze nelle transazioni civili, e può produrre maggiori incertezze nella giurisprudenza dei tribunali.

A questo effetto io proporrei, per eliminare ogni dubbio, che all'articolo 21 si facesse il seguente emendamento:

« Le iscrizioni nominative considerate come immobili dagli effetti della legge presente potranno essere sottoposte a vincolo od ipoteca speciale e convenzionale. »

Così si salverebbe il principio, si eviterebbe a qualunque inconveniente, e non si farebbe altro che riprodurre nella legge il sistema del Codice Albertino e della legge del 1819.

CORDOVA. Chiedo la parola per una questione d'ordine. Il signor Galeotti ha discusso l'articolo 24; noi non siamo che all'articolo 21 ed io aveva pregato la Camera di lasciare questa discussione in riserva per l'articolo 24.

Il 21 non è che un richiamo all'articolo 24, sul quale soltanto può sorgere la questione; ed io aveva pregato la Camera di ritenere che, se nell'articolo 24 si fossero accettate le parole *ipoteca convenzionale*, bisognava metterle anche nell'articolo 21.

PRESIDENTE. Veramente la questione sarebbe stata più opportuna a discutersi quando si fosse trattato dell'articolo 24; siccome però ora fu sollevata, mi sembra che si potrebbe risolvere, e la sua risoluzione servirebbe anche rispetto all'articolo 24, le due questioni connettendosi strettamente insieme.

CORDOVA. Allora prego il signor presidente di darmi la parola dopo il signor relatore.

PASINI, relatore. Se il signor presidente crede che si debbano discutere unitamente i due articoli, la Commissione non si oppone. Se invece la Camera credesse intanto di votare l'articolo 21, sotto riserva della discussione da farsi all'articolo 24, la Commissione è egualmente contenta. In quella prima ipotesi io mi proporrei di rispondere alcune parole a quanto ha osservato il deputato Galeotti.

Intanto siamo d'accordo che in questa legge ammettiamo potersi l'iscrizione nominativa sottoporre a vincolo per oggetto di cauzione. La questione è solo nel vedere se questo vincolo o debba chiamarsi col nome generico di *vincolo* o debba chiamarsi col nome speciale di *ipoteca*.

La Commissione ha esaminata la questione tanto sotto l'a-

spetto legale, come sotto l'aspetto economico, e mi proverò a far comprendere alla Camera in questo laberinto di parole legali quale sia stata la guida tenuta dalla Commissione nell'adottare la parola più generica di *vincolo*, sostituendola a quella più speciale di *ipoteca*.

La Commissione si è fatto alcuni quesiti: si è domandato prima di tutto se una rendita pubblica sia cosa mobile sì o no, ed ha dovuto risponderci che la rendita pubblica è cosa mobile.

La Commissione ha benissimo avvertite quelle parole dell'articolo 410, mi pare, del Codice Albertino, le quali dicono, che sono cose mobili le rendite pubbliche, salvo quanto è disposto dalle leggi sul debito pubblico; ma la Commissione ha considerato che intanto l'articolo comincia col dichiararle cose mobili, e che non ha inteso di riferirsi alle leggi sul debito pubblico, se non in quanto quelle leggi vigenti nelle antiche provincie usavano la parola *ipoteca*, la qual parola poteva contenere un certo controsenso colla parola *mobili*. D'altro canto il Codice Albertino, quando ha fatta l'enumerazione delle cose immobili (articoli 406, 407), non ha collocato fra queste le rendite pubbliche, ma si è limitato ad ascrivere fra le cose immobili, oltre quelle propriamente tali, i loro accessori, l'usufrutto sulle medesime costituito, le cose immobili di proprietà meno piena e le piazze dei procuratori. Dunque, secondo la legge civile generale vigente nelle antiche provincie, la rendita pubblica è cosa mobile. Ed in questo il Codice Albertino non ha fatto che ripetere quello che aveva detto il Codice napoletano (articolo 451) ed il Codice italiano copiato dal Codice civile francese (articolo 529). In tutte queste legislazioni è espressamente dichiarato che la rendita pubblica è cosa mobile.

La Commissione si è fatto poi un altro quesito. Essa si è domandato se la rendita pubblica possa essere suscettibile di pegno; si è in altri termini domandato se, la rendita pubblica essendo una cosa mobile incorporale, le cose mobili incorporali siano suscettibili di pegno. E qui tutte le legislazioni rispondono unanimemente (Codice francese, articolo 2075; Codice napoletano, articolo 1945; Codice Albertino, articolo 2128) che le cose mobili incorporali sono suscettibili di pegno. Dunque per sua natura la rendita pubblica è suscettibile di pegno.

La Commissione si è domandato, in terzo luogo, se, d'altra parte, le cose mobili sono suscettibili di ipoteca. E qui il Codice Albertino (articolo 2167) copiando il testo del Codice napoletano (articolo 2000) ed il testo del Codice francese (articolo 2119) assolutamente dichiara che non è ammissibile ipoteca sopra le cose mobili.

Restava a vedere su quali cose ammettano le leggi civili la ipoteca.

L'ipoteca nel Codice civile francese (articolo 2117) non è ammessa mai sopra le rendite pubbliche; quest'ipoteca sulle rendite pubbliche non è ammessa neppure dal Codice civile napoletano (articolo 2004).

L'uno e l'altro di questi Codici non ammettono le ipoteche se non sopra gli immobili e i loro accessori reputati immobili, e sopra l'usufrutto delle cose immobili. Il Codice Albertino (articolo 2168) ammette l'ipoteca su tutte quelle cose che ha prima dichiarate immobili negli articoli 406, 407, e poi aggiunge che l'ipoteca è ammessa anche sulle rendite pubbliche.

Perchè ha fatto questo il Codice Albertino? Perché trovava una legislazione sul debito pubblico già stabilita, trovava l'editto 24 dicembre 1819, il quale aveva chiamato *ipoteca* quello che poteva esser pegno. E il Codice Albertino non

ha voluto offendere in parte alcuna la legislazione che esisteva sul debito pubblico, e per questo ha ammessa l'ipoteca sopra le rendite pubbliche. Ma ha ammessa quest'ipoteca in quello stesso Codice, nel quale dichiara che le cose mobili non sono suscettibili d'ipoteca (articolo 2167), nel quale dichiara che la rendita pubblica non è immobile (articoli 406, 407, 410).

Ecco pertanto qual è lo stato vero della legislazione delle provincie antiche. In queste provincie vi è una legislazione la quale dice che le rendite pubbliche sono cose mobili, e non cose immobili; la quale dice che le cose mobili non sono suscettibili d'ipoteca; la quale sulle cose mobili incorporali ammette il pegno non l'ipoteca; la quale per conseguenza ammette sostanzialmente il principio proclamato dalle altre legislazioni, che la rendita pubblica è una cosa mobile, suscettibile solo di pegno. Che se dopo tutto ciò la legislazione delle provincie antiche soggiunge che per altro la rendita pubblica è suscettibile d'ipoteca, fuor di dubbio essa lo dice in ossequio all'editto 24 dicembre 1819, e non altrimenti.

Ora, se questo è vero, quale importanza può avere il continuare ad usar la parola *ipoteca*, mentre in altre parti d'Italia questa parola *ipoteca* non esiste rispetto al debito pubblico, mentre nemmeno nelle legislazioni di altri paesi non si parla mai d'ipoteca sulla rendita pubblica? Qual bisogno vi può essere di questo linguaggio abusivo? Nessuno affatto.

Se la stessa legge, della quale trattiamo, stabilisce le norme colle quali il vincolo si notifica all'amministrazione del debito pubblico e s'inscrive sul certificato, colle quali esso vincolo si rende esecutivo mediante la vendita forzata, in verità che il riferirsi all'ipoteca è affatto superfluo. Non è ammessa una seconda ipoteca, un secondo vincolo; non è ammessa l'ipoteca legale. A qual pro dunque parlar d'ipoteca? Si tratta forse della capacità delle persone che debbono concedere il vincolo? Nemmeno, perchè quando si tratta di atti che alienano, anche solo condizionatamente, il patrimonio, la cosa mobile eguaglia affatto la cosa stabile, ed in tutte le nostre leggi non è, a questo riguardo, fatta mai distinzione fra beni mobili e beni immobili.

Dunque una ragione legale di usar la parola *ipoteca* non esiste affatto.

Portiamo adesso il nostro pensiero alla parte economica. È egli ammissibile che si dica *ipoteca* per far intendere che ci è qualche cosa di più che un pegno od un vincolo sopra una cosa mobile? Ma, se ciò fosse, non occorrerebbe subito l'idea che dunque la rendita pubblica fosse qualche cosa d'immobile? E, se pure non occorresse questa idea, non ne occorrerebbe almeno il dubbio? Ecco pertanto un dilemma: o dichiarando che la rendita pubblica è suscettibile d'ipoteca, si vuol dire che essa assomiglia alle cose immobili, o no. Il deputato Galeotti mi fa segno di no. Ma allora io soggiungo: in questa seconda ipotesi è affatto inutile usar la parola *ipoteca*. Se poi coll'usare la parola *ipoteca* si vuole indurre almeno il dubbio che la rendita pubblica assomigli alle cose immobili, allora consegue per l'altra grande dubbiezza sulle successioni. E noi questa dubbiezza vogliamo respingerla. Le leggi del luogo regolano le successioni degli immobili. Se fosse da ammettere che la parola *ipoteca* importasse con sé l'idea che la cosa ipotecata è immobile, come per aver qualche senso dovrebbe importare, ne seguirebbe che le rendite pubbliche, appunto perchè suscettibili d'ipoteca, potessero reputarsi parificate alle cose immobili. Ed allora la successione delle rendite dello Stato si farebbe secondo le leggi del luogo. Ed allora i forestieri per evitare un simile inconveniente non avrebbero altro mezzo fuorchè quello di cambiare

i titoli nominativi in titoli al portatore. Ed eccoci il gravissimo inconveniente che dobbiamo evitare il più che sia possibile, l'inconveniente cioè di avere piuttosto titoli al portatore che titoli nominativi. Poichè noi sappiamo che i grandi debiti pubblici di Europa preferiscono i titoli nominativi appunto perchè importano l'idea di un più fisso collocamento della rendita.

Ecco da quale ordine d'idee la Commissione è stata condotta a modificare di parole, non di sostanza, il disegno di legge proposto dal Ministero. Essa ha trovato che non ci era nessuna ragione legale per usare la parola *ipoteca*; essa invece ha creduto che questa parola, se pur non potesse assolutamente indurre la qualità di cosa immobile nella rendita pubblica, potesse almeno lasciarla sospettare in chi non ha una perfetta conoscenza delle nostre leggi. La Commissione poi non ha trovato che un motivo economico per accettare questa parola *ipoteca*.

Dice l'onorevole Galeotti che la parola *ipoteca* ha qualche cosa di più definito, di più concreto che non la parola *vincolo*. Io veramente non lo so comprendere. Quando dico *vincolo* per cauzione o garanzia, dico assolutamente un pegno, dico, se si vuole impropriamente usare la parola, *ipoteca* sopra una cosa mobile, dico la stessa cosa che quando adopero la parola *ipoteca* in un senso improprio, quale sarebbe il senso attribuitole nell'emendamento proposto dall'onorevole Galeotti.

Per questi motivi, parte di ragione civile e parte di ragione economica, la Commissione ha fatto questa mutazione, e la mantiene.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Io vorrei fare alcune osservazioni in risposta a quanto disse testè l'onorevole deputato Pasini.

Egli ha considerato la quistione sotto duplice aspetto, dal lato economico e di utilità, e dal lato di ragione civile.

Egli osservò benissimo dal lato economico e di utilità che l'immobilizzare la rendita porterebbe gravi danni ed inconvenienti, massime in materia di successione; vuolsi quindi evitare una parola, la quale possa portare a questi inconvenienti.

L'onorevole Pasini pensa che la parola *ipoteca* sia per produrre questa conseguenza. Io qui farei due riflessi: primieramente che la parola *ipoteca* non può produrre simile effetto; in secondo luogo che, siccome io ravviso utilissimo che si mantenga ferma la parola *ipoteca*, invece di quella di *vincolo*, mi pare che si potrebbe trovare una qualche parola, la quale eviti quell'inconveniente, di cui teme l'onorevole Pasini.

Prima di tutto dice l'onorevole Pasini che l'*ipoteca* non si può collocare che sopra beni immobili, ed io gli domando se, quando egli mi dice questo, parta da un concetto naturale o da un concetto legislativo.

Se egli parte da un concetto naturale, io non veggo perchè non si possa stabilire l'*ipoteca* anche sopra un mobile, in quanto che l'*ipoteca* non è che la superposizione di un diritto ad una cosa; in conseguenza, per ragion naturale, diremo, l'*ipoteca* non esclude la mobilità della cosa sopra cui è posta.

Se dal lato legislativo, io consento con lui che tutte le legislazioni moderne non ammettono l'*ipoteca* che sopra le cose immobili; ma presso i Romani, per esempio, non era così. Presso di questi anche le cose mobili erano suscettive d'*ipoteca*, colla sola diversità che l'*ipoteca* svaniva, quando il mobile passava presso al terzo; ma, dirimpetto ai rapporti tra i creditori ed il possessore, colui il quale primo

aveva acquistato un'*ipoteca* sopra un mobile, finchè il mobile stava nella proprietà del debitore, era preferito nel conseguimento del proprio credito.

Dunque ognuno vede che i romani giureconsulti, i quali erano pur così precisi nei loro concetti e nelle loro formole, non dubitarono, sotto certe restrizioni, di considerare passibile anche d'*ipoteca* la proprietà mobile.

Ora, questa osservazione risponde nuovamente a quanto io accennava di sopra, come, per la natura stessa delle cose, nulla ripugni che il mobile sia soggetto ad *ipoteca*, e come, rispetto alla legislazione, se egli è vero che attualmente tutte le moderne legislazioni consentono l'*ipoteca* soltanto sopra la proprietà immobiliare, presso i Romani però vediamo come anche la proprietà mobile ne fosse suscettiva.

Quando noi siamo, per così dire, liberati da questa doppia difficoltà, che possa sorgere o dalla natura delle cose o in genere dal diritto, ci rimane a superare la sola difficoltà delle legislazioni moderne.

Or bene, quanto alle legislazioni moderne, ben osservava l'onorevole Pasini come l'articolo 410 del Codice Albertino collochi fra i mobili le rendite; ma poi noi vediamo come nell'articolo 2168 queste rendite che sono mobili sono pure dichiarate suscettive d'*ipoteca*. Egli accennò come ciò sia derivato da che, secondo l'editto del 24 dicembre 1819, già fosse stabilito che le rendite sul debito pubblico erano soggette ad *ipoteca*; ma io credo che non solo da ciò il Codice Albertino desunse codesta disposizione, ma la desunse sia in genere dai principii anteriori del dritto romano, sia dacchè non aveva a preoccuparsi di questa difficoltà tuttavolta che il legislatore aveva in sè potere di stabilire certe norme, di fissarne i confini e di non temere le conseguenze cui or ora adduceva l'onorevole Pasini, vale a dire che per siffatta guisa la rendita, comechè resa *ipotecabile*, potesse degenerare in proprietà immobiliare.

Or dunque noi vediamo come la cosa è puramente convenzionale. Se è puramente convenzionale, se sta nel legislatore di ben fissare la cosa, i termini, i modi e le conseguenze, nulla osta, a creder mio, che, tuttavolta sia utile che ci serviamo della parola *ipoteca*, noi lo facciamo, e, se temiamo che facendo lo possa degenerare la cosa in quegli effetti ed in quelle conseguenze cui egli accennava, noi possiamo però stabilire nella legge stessa i mezzi onde i medesimi non ne derivino.

È utile, domandiamo noi, che ci serviamo della parola *ipoteca*? Io credo di sì; ed infatti è utile per sè; è utile tanto più in quanto che non mi paiono molto convenienti quelle parole *vincolo convenzionale*, o simili, di cui si serve la Commissione.

Dicendo *vincolo convenzionale*, *vincolo per garanzia*, e simili, intendiamo solamente il pegno nel senso che si dà, che si trasmette, che si comunica? Io credo che la parola *vincolo* veramente è parola generica, la quale può anche inferire, oltre il pegno, l'*ipoteca*; quindi è veramente quistione di parole. Evitiamo adunque questa quistione, serviamoci della parola *ipoteca*, parola ben intesa, ben conosciuta e che per nulla ripugna ai principii generali nel senso che io testè accennava.

Or bene, se nulla ripugna, che cosa faremo noi per maggior cautela? per evitare quegli inconvenienti?

Si aggiunga che le rendite del debito pubblico, sebbene mobili, sono soggette ad *ipoteca*. Consentito che non dev'essere *ipoteca* legale, che non dev'essere *ipoteca* giudiziaria, che dev'essere solamente *ipoteca* convenzionale, come appunto stabiliva l'editto del 24 dicembre 1819; ma, tuttavolta

che non ostano i principii, tuttavolta che la parola *ipoteca* meglio giova al concetto che non la parola usata dalla Commissione, tuttavolta che quegli effetti cui accennava l'onorevole Pasini possonsi evitare mediante un'esplicita dichiarazione, io non veggo, o signori, perchè noi non dobbiamo servirci di codesta locuzione.

Aggiungo che nel Codice Albertino non vi era esplicitamente quella dichiarazione che le rendite sul debito pubblico, sebbene ipotecabili, pur tuttavia fossero considerate come mobili, vi era l'articolo 410.

Ora io crederei di conciliare l'onorevole Galeotti e l'onorevole Pasini proponendo che si aggiunga una parola per la quale, ferma la parola *ipoteca* cui io accennava, si dichiari che da ciò non ne risulta l'immobilità della rendita.

PRESIDENTE. Ciò corrisponderebbe all'idea dell'onorevole deputato Galeotti, il quale proporrebbe di conservare l'articolo 21 del progetto ministeriale, aggiungendo queste parole: *le iscrizioni nominative considerate come immobili agli effetti della presente legge potranno essere, ecc.*

CASSINIS, ministro. Sta bene, io non avevo sentito quelle parole.

CORDOVA. Nello stato in cui si trova la questione, io crederei che l'emendamento, quante volte si andasse all'idea di accettare l'articolo ministeriale e quindi del signor Galeotti, non dovrebbe esser nel senso di dire: *considerate come immobili all'effetto della presente legge*; ma piuttosto, se si crede necessario (io però non ritengo necessario emendamento alcuno), a senso mio si dovrebbe dire che *le iscrizioni nominative potranno essere mobili*, giacchè non trovo alcun motivo di doverle considerare come immobili, perchè siano soggette all'ipoteca, e ciò per le ragioni che il signor ministro ha già largamente esposte, e in appoggio alle quali si potrebbero produrre molti esempi. Egli vi ha ricordato come per le leggi romane anche i mobili fossero soggetti all'ipoteca, e se nella legislazione medesima si venne all'idea di circoscrivere le ipoteche soltanto ai beni immobili, gli è perchè sono i soli che offrano possibilità di iscrizione e di pubblicità.

Io non vedo nulla che osti a che si dia a questa proprietà mobiliare il vantaggio di essere ipotecabile.

GALEOTTI. Io accetto l'emendamento del signor Cordova, in quanto che vedo incontrar esso maggior soddisfazione presso la Commissione. Io l'aveva proposto in quella formola attenendomi al disposto del Codice civile, ma, siccome si produce lo stesso effetto, è cosa per me indifferente, purchè si mantenga la parola *ipoteca*.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione accetti, quindi non è d'uopo di discutere.

PASINI, relatore. La Commissione, considerato che quando è usata la parola *ipoteca*, dopo aver dichiarato espressamente che le rendite sono cosa mobile, si raggiunge lo stesso scopo che essa proponevasi, non ha nessuna difficoltà di accettare l'emendamento del signor guardasigilli, a cui si è associato il signor Cordova; e quando si dica: *le iscrizioni nominative, benchè mobili, potranno essere sottoposte, ecc.*, la Commissione è unanime nell'ammettere questa redazione.

PRESIDENTE. Così essendo, bisognerebbe coordinare l'articolo 21 del disegno della Commissione coll'articolo 24. L'articolo 24 sarebbe surrogato dall'articolo 21 del Ministero.

PASINI, relatore. Siccome nell'articolo 21 non si allude se non ai casi d'ipoteca sulla rendita, così in detto articolo 21 credo che saremo tutti d'accordo di sostituire le parole: « *allorquando sull'istanza di chi ha un'ipoteca sull'iscrizione nominativa* » con quel che segue...

SANGUINETTI. Se il vincolo non fosse ipotecario?

PASINI, relatore. Domando scusa, se il vincolo non è ipotecario, non è soggetto alla disposizione dell'articolo 21. Quest'articolo non comprende se non le categorie dei vincoli i quali sono fatti per cauzione, cioè di quei vincoli che ora siamo d'accordo di nominare *ipoteche su cose mobili*.

PRESIDENTE. Invece di *vincolo cauzionale*, si dirà dunque: *ipoteca convenzionale*. In questo parmi che siano tutti d'accordo; quindi metterò ai voti l'articolo 21.

GADDA. Chiedo di parlare sull'articolo 21.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Nell'articolo 21 si dice: « *Se il possessore vincolato rifiuta la consegna del certificato, non è necessario farne il deposito.* »

Ammetto il principio che i crediti pubblici nominativi possano essere vincolati per cauzione, come pure approvo l'altro principio che questo credito pubblico così vincolato possa essere ceduto ad altri col vincolo che vi è imposto; ma la disposizione dell'articolo 21 viene a togliere la disponibilità di questo credito vincolato, poichè si rende impossibile la vendita, rendendo possibile sempre l'acquistare un titolo che sia già stato alienato all'asta.

Con quest'articolo si viene senza una procedura speciale ad introdurre un nuovo genere di ammortizzazione.

PASINI, relatore. Chiedo di parlare.

GADDA. Infatti la considerazione per cui nell'articolo 21 viene fatta una disposizione diversa di quella dell'articolo 20, nel quale sono contemplate le formalità onde eseguire le traslazioni dei certificati senza il deposito dei medesimi, si è che l'acquirente di un certificato vincolato per una cauzione è reso avvertito dalla stessa ispezione del vincolo che può essere seguita la procedura di espropriazione.

Per questa considerazione furono ritenute inopportune e superflue in questo caso le misure contemplate all'articolo 31; ma mi pare che, qualora si consideri che non si può conoscere l'esito d'una procedura, che anzi non si può nemmeno rintracciare, perchè le carte pubbliche non hanno per il progetto di legge nostro un foro speciale, si vedrà di leggieri che non si possono omettere quelle formalità, senza rendere impossibile la vendita.

Credo pertanto che, volendo rendere maggior servizio alla rendita pubblica col lasciarla facilmente alienabile, si dovrebbe proporre anche per l'articolo 21 l'applicazione delle formalità proposte dall'articolo 31, che sono quelle già applicate agli interi articoli 19 e 20, pei quali quelle formalità hanno la stessa ragione di opportunità.

È vero che, qualora si ponesse all'asta un credito vincolato e che l'acquirente dovesse poi promuovere un giudizio di depurazione e di ammortizzazione, si allontanerebbero gli acquirenti, ed il prezzo della vendita sarebbe molto al disotto delle condizioni normali; ma questo danno ricade sull'espropriato, il quale può facilmente toglierselo col produrre il certificato da depositarsi. Mentre coll'articolo 21, quale è concepito, noi facciamo invece ricadere il danno sul credito pubblico, rendendo difficile la vendita e quindi diminuendo il servizio che può rendere la pubblica rendita col prestarsi alla cauzione, e quindi di rimbalzo diminuendone la ricerca ed il valore.

Si è per queste considerazioni che io, quando la Commissione non mi favorisca una spiegazione abbastanza soddisfacente, mi riserverei di proporre un breve emendamento, onde applicare all'articolo 21 le disposizioni dell'articolo 31.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

PASINI, relatore. Darò qualche spiegazione all'onorevole Gadda.

La Commissione ha trovato conveniente di non obbligare quello il quale ha un vincolo cauzionale, ora ipoteca, sopra un certificato d'iscrizione a fare anche la consegna di questo certificato, quando il medesimo viene sottoposto all'esecuzione forzata, perchè i terzi che tratterebbero di acquistare questo certificato, il quale coll'annotazione del vincolo restò in mano del primitivo possessore o pignorato, questi terzi, io diceva, dall'esistenza dell'annotazione nel certificato già sono avvertiti che sulla rendita da quel certificato rappresentata può avvenire una esecuzione forzata.

Ma in qual modo, dice il signor Gadda, in qual modo si potrà conoscere se viene una esecuzione forzata? Chi può trovare il tribunale presso cui questa esecuzione accadesse?

È appunto questo il motivo per cui la legge non ammette l'esecuzione forzata sulla vendita rappresentata dai certificati d'iscrizione davanti a qualunque tribunale, ma, e lo vedremo nei successivi articoli, provvede che l'esecuzione forzata per ipoteche convenzionali esistenti sopra certificati d'iscrizione si faccia nel modo che il regolamento stabilirà, vale a dire per mezzo di agenti di cambio, i quali vendono la rendita, e denunciano all'amministrazione che essa deve iscriversi all'acquirente. Questo è il metodo proprio di queste vendite forzate, e non è il caso di vendite che possano farsi in qualunque parte del mondo.

Ora il terzo, al quale viene presentato il certificato d'iscrizione con questa annotazione d'ipoteca può, anzi deve andare all'ufficio del debito pubblico a riscontrare se, o non, in base a quel vincolo sia nata una esecuzione forzata. Perchè obbligheremmo noi quello il quale ha già prima convenuto in suo favore la cauzione, a praticare una procedenza la quale esigerebbe tempo e spesa? Non vi è ragione alcuna che, per dispensar il terzo acquirente di un titolo che oramai apparisce vincolato dall'obbligo di esaminare i registri del debito pubblico, cosa facilissima, sia obbligato invece quello che ha acquistato già prima un diritto di farsi pagare sopra la rendita rappresentata dal certificato d'iscrizione, a fare una procedura lunga e dispendiosa.

Siccome chi ha già conseguita un'ipoteca, per dirla così, sopra una rendita rappresentata da un certificato d'iscrizione, deve averla fatta annotare, così i terzi che devono avere sotto gli occhi questa annotazione, non possono addurre ignoranza, e quando vedono annunziato nel certificato d'iscrizione un vincolo, devono andare all'ufficio pubblico, perchè colà sono sicuri di sapere se questo vincolo ha già dato motivo ad una esecuzione forzata. Non è il caso che debbano cercare per tutto il mondo; basta che vadano all'ufficio del debito pubblico.

GADDA. Mi basterà che nel regolamento sia tenuto conto di questo, perchè, senza le disposizioni regolamentari che completerebbero il concetto di quest'articolo, è evidente che potrebbe esservi il pericolo da me accennato. Tanto più che le traslazioni al registro pubblico non potrebbero ancora essere avverate al momento che avviene una cessione del certificato in via privata, con che al cessionario sarebbe impossibile il verificare la già seguita vendita all'asta. Tenendo conto delle spiegazioni datemi dalla Commissione, io non credo di proporre alcun emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 21, di cui do nuovamente lettura:

« Articolo 21. Allorché sopra istanza di chi ha un'ipoteca convenzionale sulla iscrizione nominativa, a tenore del successivo articolo 24, è seguita la vendita forzata della ren-

data, può il compratore in ordine all'atto di acquisto ottenere la traslazione al proprio nome, e se il possessore vincolato rifiuta la consegna del certificato non è necessario farne il deposito. »

Chi intende approvarlo, si alzi.

(La Camera approva).

« Articolo 22. Quando sono esibiti gli atti di cui nei precedenti articoli 18, 19, 20 e 21, l'amministrazione del debito pubblico eseguisce senz'altro le traslazioni, salvo solo il disposto degli articoli 27 e 30. »

RESTELLI. Io vorrei proporre un'aggiunta che renda un concetto che non mi pare abbastanza chiaro nella legge, che cioè, seguita la traslazione delle iscrizioni, l'amministrazione del debito pubblico deve rilasciare nuovi certificati. Di questi non è parola che laddove si parla dell'affimortizzazione. Ora a me sembra importante che sia detto anche in quest'articolo che, seguita la traslazione, vengano rilasciati agli aventi diritto dei nuovi certificati a loro spese.

Questo concetto manca, e mi pare importante d'introdurlo appunto a questo luogo; epperò io propongo che dopo le parole: senz'altro le traslazioni, si aggiungano queste altre: « e rilascia agli aventi diritto i nuovi certificati a loro spese, fermo il disposto degli articoli 27 e 30. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

PASINI, relatore. La Commissione ritiene che questo sia affare di regolamento; ma, per abbreviare la discussione, non fa nessun ostacolo a che sia votato quest'emendamento.

BASTOGI, ministro per le finanze. A me pare che quanto propone l'onorevole Restelli debba solo far parte del regolamento. L'accerto anzi che è stato già inserito in quello che il Ministero ha redatto in proposito.

RESTELLI. Allora io ritiro il mio emendamento, bastandomi che si prenda atto di questa dichiarazione che nel regolamento questo concetto venga compreso.

PRESIDENTE. Metterò adunque ai voti l'art. 22 nei termini in cui fu letto.

(La Camera approva.)

« Art. 23. Le formalità prescritte nell'art. 18 sono pur necessarie pel tramutamento delle iscrizioni nominative in cartelle al portatore. »

(La Camera approva.)

« TITOLO IV. Delle ipoteche e degli altri vincoli. — Art. 24. Le iscrizioni nominative, benchè mobili, potranno essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca speciale e convenzionale, risultante sia dall'atto pubblico, sia da dichiarazione presso l'amministrazione del debito pubblico del titolare o del suo procuratore speciale, certificata da un agente di cambio o da un notaio, per assicurare l'identità e la capacità giuridica della persona del dichiarante. »

E poi si aggiungerebbe ancora la parte della Commissione?

PASINI, relatore. No! no!

La Commissione accetta le parole: *iscrizioni nominative benchè mobili.*

ARA. La Commissione ed il Ministero sono d'accordo nell'ammettere l'ipoteca relativamente alle rendite nominative. Io ritengo però che sia adottabile di preferenza la proposta fatta dall'onorevole Galeotti, e per una sola considerazione, secondo me, legale, giusta il disposto cioè del Codice civile.

All'art. 2167 di questo Codice è detto: « L'ipoteca sopra i mobili non ha luogo. » Questa è la disposizione generale. C'è poi l'art. 2168 che assoggetta anche ad ipoteca le rendite sopra lo Stato, perchè le ha considerate nel caso attuale come immobili.

Non trattandosi di variare la disposizione del Codice Al-

bertino in una legge secondaria, dovendo certamente tener conto di tutte le leggi, mi pare che sia preferibile la locuzione dell'emendamento proposto dall'onorevole Galeotti, il quale le considera immobili semplicemente per l'effetto delle leggi; il che dimostra che sono mobili, come osservava benissimo la Commissione. Io credo preferibile questo concetto per non andare contro un principio di diritto, che attualmente è ancora in vigore.

Siccome adunque gli effetti sono gli stessi, ed è soltanto per la pura regolarità, cioè per non essere in opposizione al principio, per cui l'ipoteca non può aver luogo sui mobili, salvo quando siano dichiarati immobili, io credo che la Commissione ed il Ministero non avranno difficoltà, trattandosi semplicemente di redazione, di accettare la proposta dell'onorevole Galeotti.

PRESIDENTE. Il deputato Cordova ha facoltà di parlare.

CORDOVA. Dopochè la Commissione, il Ministero e lo stesso onorevole deputato Galeotti, che aveva proposto l'emendamento nel senso di dire che le iscrizioni nominative sono immobili per il solo effetto di essere suscettibili d'ipoteca, si sono messi d'accordo nel dire: *le iscrizioni nominative, benchè mobili, sono soggette ad ipoteca convenzionale*, sorge l'onorevole deputato Ara per dichiarare che preferisce quell'emendamento, che lo stesso autore di esso aveva abbandonato, perchè crede vi sia incompatibilità tra la qualità di mobile e la suscettività d'ipoteca. Egli desume questo suo criterio dall'articolo 2168 del Codice Albertino, il quale dichiara le rendite sullo Stato suscettive d'ipoteca, aggiungendo poi che sono dichiarate suscettive d'ipoteca perchè immobili, mentre, al contrario, l'articolo 2168 del Codice Albertino, dopo aver detto: « Sono soltanto suscettivi d'ipoteca (aggiunge nel primo alinea) i beni immobili che sono nel commercio, » prosegue poi, e nel suo quinto alinea dice: « Le rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico. » Dimodochè, se il Codice Albertino avesse creduto che le rendite sullo Stato dovevano essere soggette ad ipoteca, perchè immobili, non aveva bisogno di farne oggetto di un numero separato.

D'altronde il Codice Albertino non poteva ritenere questo, per la ragione che nell'articolo 410, citato poco fa dall'onorevole relatore della Commissione, ha dichiarato che sono mobili per determinazione della legge le rendite vitalizie o perpetue tanto verso lo Stato, quanto verso i particolari. Quindi non poteva sorgere alcuna questione, se fossero mobili, e se fossero, benchè mobili, suscettive d'ipoteca.

So benissimo, o signori, che nelle antiche provincie si era fatta questa discussione.

Gli scrittori di diritto e di pratica legale di questo paese avevano disputato, in seguito all'editto del 1819, e quello del 1822 che dichiarava ipotecabile la rendita sullo Stato, se questo potesse attribuire ad essa qualità d'immobile. Ma questa discussione, questa disputa fu interamente tolta via dal Codice Albertino, e tutti coloro che hanno esercitato la professione di avvocato nelle antiche provincie, se hanno avuto nelle mani liti in cui s'agitavano questioni simili, questioni che potevano aver rapporto alla qualità mobiliare od immobiliare della rendita sullo Stato, debbono ricordarsi che dopo il 1838, dopo la pubblicazione del Codice Albertino, non si disputò più, perchè non si poteva disputare se le rendite fossero mobili, benchè soggette ad ipoteca.

Ma perchè mai, o signori, questa tenacità a voler credere sempre che i beni immobili soli siano suscettivi d'ipoteca? Per l'abitudine di stare alle disposizioni del diritto positivo della maggior parte dei Codici, le quali disposizioni sono

state fatte in epoca in cui non si era provveduto alle iscrizioni di molte e molte proprietà mobiliari.

Che l'idea d'ipoteca non sia necessariamente inerente alla qualità immobiliare dei beni, signori, non giova ripeterlo, perchè l'ha detto molto chiaramente il ministro guardasigilli, ricordando come prima dell'odierna legislazione per diritto romano erano ipotecabili tanto i mobili, quanto gli immobili.

Qual era la sola differenza? Che il contratto di pegno entrava nel novero dei contratti reali, ed aveva effetto per sè stesso, perchè vi era il trasferimento del possesso materiale dell'oggetto in potere del creditore pignoratizio, mentre l'ipoteca era considerata come un patto pretorio che, per aver effetto, aveva bisogno di formole solenni, di promesse solenni.

Non v'era altra differenza; e tanto i mobili, quanto gli immobili, erano soggetti ad ipoteca.

Quando poi si andò all'idea di volere nell'ipoteca la pubblicità per mezzo dell'iscrizione, fu ragionevole che l'ipoteca si circoscrivesse agli immobili, perchè per essi soltanto era possibile di fare l'iscrizione e d'introdurre la pubblicità nei trasferimenti che vi potevano essere, ed ovviare per conseguenza al danno che poteva venire ai terzi da questo vantaggio che ha la proprietà immobiliare, di non doversi necessariamente vendere quando il proprietario ha assolutamente bisogno di aprirsi un credito sulla proprietà stessa, ma di potersi offrire in ipoteca.

Ma quante volte vi sia una proprietà mobiliare, la quale sia suscettiva d'iscrizione, la quale sia necessariamente registrata per i bisogni dell'amministrazione pubblica, in modo che i tramutamenti che si fanno di essa non possano altrimenti farsi se non mutando le iscrizioni, e si facciano le iscrizioni di quei tramutamenti, non vi è nessuna difficoltà di rendere questa proprietà, benchè mobiliare, suscettiva d'ipoteca, come erano i beni mobiliari presso i Romani suscettivi d'ipoteca anche senza pubblicità.

Insomma; per dir breve, mi pare che vi sia una confusione d'idea, la quale sta in questo, di credere che i mobili non sieno suscettibili d'ipoteca perchè mobili, e che gli immobili lo siano perchè immobili; il che evidentemente è un errore. Gli immobili sono stati soli giudicati suscettivi d'ipoteca, perchè sopra essi era permessa la pubblicità per via d'iscrizione; i mobili non si ritenevano suscettivi d'ipoteca, perchè non era possibile la pubblicità di essi per mezzo d'iscrizione. Una volta che si è trovata una proprietà mobiliare per la quale l'iscrizione e la pubblicità sieno possibili, perchè non si può fare il trasferimento che sopra il Gran Libro del debito pubblico, allora io penso che si possa dire che tali mobili hanno la facoltà di poter essere ipotecati.

Non vi ha alcuna ripugnanza tra l'idea di mobile e l'idea d'ipoteca; anzi, ad escludere questa ripugnanza contribuiscono tutti quelli che richieggono mutamenti nella nostra legislazione in generale.

Io non dimenticherò giammai che l'illustre Pellegrino Rossi proponeva di modificare in questo senso il Codice civile e la legislazione civile di Francia, per darle il carattere economico di cui manca, per cui difetta di tante e tante disposizioni richieste dall'attuale stato sociale ed economico.

Egli diceva che nel Codice Napoleone, essendo formato sopra una società in cui la ricchezza mobiliare non era ancora sviluppata come ai tempi moderni, mancavano parecchie disposizioni che sarebbero state possibili. Ne recorderò una sola.

Il Codice di commercio di Napoleone ha tenuti i bastimenti

capaci di privilegio ancora quando passano nelle mani dei terzi, perchè la proprietà dei bastimenti essendo iscritta in pubblici registri, per ragioni di polizia marittima, e de' diritti di requisizione che ha sopra di essi lo Stato, è possibile conservare il privilegio. Si è imputato al Codice Napoleone di non averli per la stessa ragione dichiarati suscettivi d'ipoteca. Ora, io non dubito che, al primo progresso che farà la legislazione commerciale civile presso di noi, i bastimenti saranno dichiarati suscettivi d'ipoteca, perchè è una di quelle ipoteche sui mobili che si possono inscrivere e conservare.

Chi tenne dietro ai movimenti legislativi del 1848, si ricorderà bene come in quell'epoca vi fu una scuola la quale andava niente meno che all'idea di un'iscrizione mobiliare universale, idea da cui sono ben lontano, perchè non la credo attuabile; ma si andava a quest'idea che, se può considerarsi come poco attuabile, è certamente progressiva. E noi vorremo adesso, perchè vi è un'antica massima la quale dice che i soli immobili sono suscettivi d'ipoteca, senza esaminare la filosofia e le ragioni di questa massima, vorremo astenerci dal ritenere che i mobili sono essi pure suscettivi d'ipoteca quando ve ne sono di suscettivi d'iscrizione? Ma, diciamo pure francamente, tanto più che abbiamo l'autorità di grandi giureconsulti romani, che i mobili sono essi pure suscettibili d'ipoteca. Quindi io insisto nella mia proposta, massime che essa fu accettata dal signor ministro e dalla Commissione.

ARA. Io non insisto nella mia osservazione; ho detto solo questo perchè mi pareva incongruo di ammettere un principio contrario alle disposizioni della legge; ma, siccome le conseguenze sono le stesse, non insisto.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo 24 nel modo che ho letto colla proposta aggiunta.

PASINI, relatore. Bisogna anche modificare il seguito e riprendere sul principio dell'articolo la redazione del Ministero, dicendo:

« Le iscrizioni nominative, benchè mobili, potranno essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca speciale e convenzionale, sia mediante atto pubblico, sia mediante dichiarazione presso l'amministrazione, » ecc.

E ciò perchè effettivamente bisogna ben determinare che i vincoli sono in genere ammessi, e che fra le ipoteche sono ammesse solo quelle convenzionali e speciali.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo 24, così concepito:

« Art. 24. Le iscrizioni nominative, benchè mobili, potranno essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca speciale e convenzionale, sia mediante atto pubblico, sia mediante dichiarazione presso l'amministrazione del debito pubblico fatta dal titolare o dal suo procuratore speciale e certificata da un agente di cambio, notaio o altro pubblico ufficiale come sopra, per assicurare l'identità e la capacità giuridica della persona del dichiarante. »

(È approvato.)

Il deputato Galeotti proporrebbe che fossero aggiunte all'articolo 21 della Commissione queste parole: *ipoteca speciale*. Se non vi è opposizione, s'intenderanno aggiunte queste parole all'articolo 21, per mettere d'accordo detto articolo col 24 successivo testè votato.

« Art. 25. L'usufrutto vitalizio non è ammesso a favore di più persone se non congiuntamente.

« Quando il vincolo dell'usufrutto sia a favore d'una persona e suoi aventi causa, o di una corporazione, o di qualsivoglia stabilimento, non potrà durare oltre a 30 anni. »

(È approvato.)

« Art. 26. Del vincolo e dell'ipoteca sarà fatta precisa e specifica annotazione tanto sull'iscrizione, quanto sul relativo certificato, indicandosi anche l'atto dal quale deriva o viene riconosciuto, e che deve essere conforme agli articoli 18 e 19.

« Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge ottiene il suo effetto prima della duplice annotazione sull'iscrizione e sul certificato. »

(È approvato.)

« Art. 27. Il vincolo e l'ipoteca saranno identicamente conservati e trasportati nei passaggi e traslazioni della iscrizione, salvo il caso di vendita forzata per effetto di vincolo cauzionale, il quale in tal caso non vien trasportato. »

BASTOGI, ministro per le finanze. Mi sembra che questa aggiunta della Commissione sia affatto inutile, perchè questi passaggi che avvengono in caso di vendita forzata sono precisamente per togliere il vincolo che chiamavano *consensuale*; dunque non fa bisogno di dichiararlo precisamente. Quando si vende un titolo d'iscrizione per vendita forzata, egli è precisamente per liberare il titolo dal vincolo che ci era sopra; perciò domando che quest'aggiunta sia tolta.

PASINI, relatore. Ammesso che nel regolamento la vendita sia condotta per guisa che l'incaricato il quale opera la vendita del certificato d'iscrizione si rivolga poi all'amministrazione del debito pubblico perchè sia annullata l'iscrizione preesistente e ne sia fatta una nuova, allora niente osta che sia accolta la soppressione proposta dal Ministero. Ma, se la vendita fosse fatta dall'agente di cambio o dal notaio, girando in favore del compratore il certificato d'iscrizione soggetto all'ipoteca, allora bisognerebbe anche esprimere che l'amministrazione del debito pubblico, nel rilasciare il certificato nuovo, non debba mantenersi l'annotazione d'ipoteca preesistente nel vecchio. Ma se il signor ministro intende di fare il regolamento nel modo da lui indicato, allora si possono togliere le parole: *salvo il caso di vendita forzata, ecc.*, e allora, tolte quelle parole, rimane l'articolo del Ministero.

PRESIDENTE. L'articolo del Ministero è così concepito:

« Il vincolo e l'ipoteca saranno identicamente conservati e trasportati nei passaggi e traslazioni delle iscrizioni. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 28. Un'iscrizione non può essere soggetta che ad un solo vincolo, tranne però il caso in cui trattisi di annotazione di diritto di usufrutto, sia legale, sia convenzionale. »

BESTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

BESTELLI. Io vorrei fare un'osservazione che è relativa tanto all'articolo 28, quanto al 29.

Un dubbio mi è sorto nel leggere questi due articoli, che cioè le disposizioni di legge fossero tali che rendessero implicitamente nulli i vincoli che contrattualmente fossero imposti dalle parti sulle cartelle o sui certificati.

L'articolo 28 dice: « un'iscrizione non può essere soggetta che ad un sol vincolo, tranne però il caso, » ecc. L'articolo 29 dice: « le iscrizioni al portatore non possono sottoporsi a vincolo. » Or ecco il dubbio che mi è sorto, che, cioè, esistendo un articolo di legge che stabilisce il principio che le iscrizioni sono rappresentate da titoli nominativi e da titoli al portatore, possa la disposizione relativa alle iscrizioni essere applicabile anche alle cartelle ed ai certificati, talchè siano ritenuti di nessun effetto i vincoli convenzionali che colpissero e questi e quelle.

Se questo dubbio esistesse, dovrebb'essere tolto, perchè è importantissimo di conservare ai certificati ed alle cartelle le funzioni di servire di cauzione nei contratti, specialmente in momenti in cui si tratta d'impresе colossali di strade ferrate, per le quali sa ognuno che e le società concessionarie e gli appaltatori di strade ferrate danno appunto la cauzione con questi certificati, con queste cartelle.

È importantissimo, tanto per mantenere il principio della libertà dei contraenti, quanto per la conservazione stessa del credito pubblico, di mantenere codeste funzioni ai certificati e alle cartelle.

Convengo che le parole degli articoli 28 e 29 sono tali da far supporre che si abbia relazione non già alle cartelle e ai certificati, ma bensì alle iscrizioni.

Ora, se io sentirò dalla Commissione e dal signor ministro che in realtà il concetto di detti articoli è questo, che cioè le disposizioni sono riferibili solo alle iscrizioni sul Gran Libro del debito pubblico, ma che desse non pregiudicano punto ai rapporti giuridici che possono essere nati fra i privati nello assoggettare a vincoli e certificati e cartelle, allora io mi terrò pago e non presenterò alcun emendamento che valga a dare maggiori schiarimenti a questi articoli.

CINI. La legge ha chiaramente indicato la differenza fra rendita, iscrizione e cartelle o certificati. La Commissione non ha avuto in ciò che a lodare la precisione di linguaggio adoperata dal Ministero, il quale ha detto che le rendite sono iscritte sul Gran Libro; la iscrizione è perciò il titolo che veramente dà diritto a riscuotere la rendita. Ma questa iscrizione è rappresentata da un documento, da un attestato, per così dire, che in un caso si chiama *certificato*, in un altro si chiama *cartella*.

Dunque, quando dice la legge che non si possono mettere vincoli alle iscrizioni al portatore, non può mai cader dubbio che intenda parlare di cartelle. *Iscrizione* in tutto il testo della legge ha un significato così preciso, così evidente, che non si può ammettere che accada mai alcun equivoco.

Quindi la Commissione non vede alcuna necessità di fare a tal riguardo un emendamento all'articolo 28, in quanto che il senso del medesimo le sembra abbastanza preciso.

RESTELLI. Mi permetto di domandare se il ministro è dello stesso avviso della Commissione.

BASTOGI, ministro per le finanze. Precisamente. Questi due articoli stabiliscono una parificazione fra i possessori di titoli del debito pubblico e quelli di altri valori. Essi possono fare quante operazioni vogliono coi loro titoli.

RESTELLI. Pago di queste spiegazioni, non faccio alcuna proposta.

PERSICO. La redazione dell'art. 28 mi desta il dubbio che un'iscrizione la quale rappresenti dieci non possa servire di vincolo ad obbligazioni che sarebbero soltanto di cinque.

Il senso è che sopra ciascun certificato non si possa mettere che un solo vincolo, il che è richiesto dalla semplicità che dee sempre aversi in vista di un'amministrazione come quella del debito pubblico. È questa una regola generale in materia di debito pubblico, seguita anche da legislazioni di altri paesi.

Come farà il possessore d'una rendita rilevante quando vorrà dare due o tre cauzioni?

BASTOGI, ministro per le finanze. La dividerà.

CINI. Il possessore d'una rendita di 100,000 lire che vorrà dare un'ipoteca di 10,000 lire non avrà che a far dividere il suo titolo in due rendite, l'una di 90,000 lire, l'altra di 10,000. Egli potrà sempre ciò fare con lievissimo incomodo e colla tenue spesa di dieci soldi.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 28:

« Un'iscrizione non può essere soggetta che ad un solo vincolo od ipoteca, tranne però il caso in cui trattisi di annotazione di diritto d'usufrutto, sia legale, sia convenzionale. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Articolo 29:

« Le iscrizioni al portatore non possono sottoporsi ad ipoteca od altro vincolo. »

Lo pongo ai voti.

PASINI, relatore. Chiedo di parlare.

Basta dire: « Le iscrizioni al portatore non possono sottoporsi a vincolo. »

PRESIDENTE. Dal momento che si è detto che si possono mettere anche ipoteche. . . .

PASINI, relatore. L'ipoteca è messa sulle iscrizioni nominative, non su quelle al portatore.

BASTOGI, ministro per le finanze. Preferisco la redazione della Commissione, inquantochè dichiaro che è molto più esatta.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti l'articolo 29 in questi termini:

« Le iscrizioni al portatore non possono sottoporsi a vincolo. »

(È approvato.)

« **Tirolo V. Delle opposizioni e delle esecuzioni.** — Art. 50. Le iscrizioni nominative non sono soggette ad opposizione che nei casi seguenti:

« 1° In caso di perdita o smarrimento del certificato d'iscrizione;

« 2° In caso di controversia sul diritto a succedere;

« 3° In caso di fallimento o di cessione di beni. »

Qui viene l'emendamento Valerio. . . .

VALERIO. Desisto dalla mia proposta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 51. Nel caso di perdita di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare od il suo legittimo rappresentante può ottenere la sospensione del pagamento ed il rilascio d'un nuovo certificato, presentandone dimanda con firma debitamente autenticata, e colla esibizione d'elementi e di documenti atti a fornire una prova sommaria del fatto allegato.

« L'amministrazione del debito pubblico ne farà pubblicare avviso tre volte nel giornale ufficiale del regno e nelle borse di commercio.

« Il nuovo certificato sarà rilasciato sei mesi dopo la prima pubblicazione, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni.

« Contemporaneamente al rilascio del nuovo certificato, sarà dichiarato l'annullamento del certificato precedente. »

(La Camera approva.)

« Art. 52. Nessuna esecuzione forzata sarà per qualsivoglia causa ammessa sulle iscrizioni nominative del Gran Libro, salvo il caso di vincolo o di ipoteca per oggetto di cauzione o garanzia.

« La esecuzione derivante dal vincolo od ipoteca avrà effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente. »

Il deputato Galeotti ha domandato la parola su quest'articolo, ma la darò prima al signor ministro, il quale mi pare voglia parlare anch'egli.

BASTOGI, ministro per le finanze. Debbo dichiarare che amerei che quest'articolo restasse quale lo aveva compilato il Ministero, e credo che la Commissione stessa dopo le spie-

gazioni che le ho date convenga in questa opinione. Io insisto perchè sia dichiarato espressamente che « fuori dei casi accennati nei precedenti articoli, e dei casi d'ipoteca, le rendite nominative iscritte sul Gran Libro del debito pubblico non saranno soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsivoglia causa; » e ciò perchè questa formola è stata usata per le rendite al portatore, e usandone una diversa s'ingenererebbe il dubbio che i certificati nominativi potessero andar soggetti a sequestro, impedimento od esecuzione.

Quindi io stimo bene che la medesima formola usata per le rendite al portatore si usi pure per le rendite ed i certificati nominativi. Ed è per questa ragione che insisto perchè sia sottoposto all'approvazione della Camera l'articolo 29 come era stato da me compilato.

Voci dal banco della Commissione. La Commissione aderisce.

PASINI, relatore. La Commissione accetta in massima il ritorno al primo articolo come venne proposto dal signor ministro.

Dirò solamente che pareva che il signor ministro fosse disposto a rendere l'articolo 29 più preciso e più analogo all'articolo 28, dicendo: « fuori dei casi accennati nel precedente articolo, e dei casi d'ipoteca, le iscrizioni nominative della rendita, » ecc.

BASTOGI, ministro per le finanze. Sì, sì.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Galeotti.

GALEOTTI. Non occorre più che io prenda la parola dopo le osservazioni testè fatte.

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PANATTONI. È stato avvertito dal deputato Cini che si vogliono esattamente distinguere le rendite, le iscrizioni ed i certificati. Io concordo pienamente, che non possa imprimersi sequestro, nè farsi esecuzione sopra le rendite e sopra le iscrizioni. Ma, se si tratterà di certificato, il quale stia presso il creditore, o presso un'altra persona che lo tenga per lui, ed egli abbia obblighi verso un terzo, il quale voglia guarentirsi del proprio pagamento, pignorando quel certificato, od imprimendovi un sequestro, in tal caso, io domando, il sequestro e il pignoramento saranno eglino permessi? Io ho creduto che sì; perchè nulla si oppone a quest'atto di diritto comune. Altronde l'onorevole Pasini nella tornata precedente, rispondendo al deputato Galeotti, diceva che la Commissione ed il Ministero hanno mirato soltanto a impedire che s'imbarazzi il corso delle rendite e s'intralcii l'amministrazione, e che quindi le iscrizioni nominative non subiscano sequestro. Ma se l'avente diritto, e chi ha ragione per farsi pagare, potrà direttamente con gli atti colpire il certificato o le cedole, egli, per quanto sembrami, potrà investire codesti come tutti gli altri assegnamenti del suo debitore. Su questo adunque io domando una positiva spiegazione.

L'articolo che va riproponendo adesso il signor ministro, siccome vieta unicamente d'imprimere sequestri sulle iscrizioni di rendita, così parmi che non tolga l'esercizio ordinario dei diritti civili, ossia il sequestro ed ogni altra esecuzione sopra i certificati esistenti in mano del creditore o di chi altri per lui.

Ridotta l'efficacia degli atti al solo fermo e assicurazione del certificato di fronte al possessore, e per cautela degli aventi diritto, io non vedrei più verun danno dell'amministrazione, nè del credito pubblico. All'opposto, se fosse proibito agli aventi diritto di fermar presso il debitore o chi per

lui il certificato di rendita, mediante sequestro, pignorazione, o gravamento, ne risulterebbe una ingiustizia civile, e forse anche una immoralità. Infatti non saprei intendere come, senza pregiudizio del pubblico, e senza pregiudizio dei terzi, possano favorirsi i debitori fino al punto di sottrarre le loro rendite alla esecuzione o al sequestro di coloro che vi hanno diritto.

PASINI, relatore. Mi pare che, dopo le dichiarazioni fatte dal signor ministro nella seduta d'oggi e dopo quelle che ho avuto l'onore di fare nella seduta precedente, risulti ad evidenza che non altro vogliamo, fuorchè guarentire le iscrizioni sul Gran Libro del debito pubblico, sia nominative, sia al portatore, da ogni atto esecutivo o di sequestro.

Del resto, in quanto all'interesse tra privati e privati, mi pare che resti libera l'azione della legge comune sopra i certificati d'iscrizioni e sopra le cartelle al portatore.

Per conseguenza io credo che il deputato Panattoni sarà pienamente soddisfatto della dichiarazione che ha fatto oggi il signor ministro, e di quella che ho avuto l'onore di fare l'altro giorno io medesimo.

PANATTONI. Io mi dichiaro pienamente soddisfatto, e prendo atto di questa dichiarazione, inquantochè, richiedendola, io mirava a tutelare la giustizia, la buona fede e il diritto dei privati.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo 32, di cui darò lettura:

« Fuori dei casi accennati nei precedenti articoli e dei casi d'ipoteca, le iscrizioni nominative sul Gran Libro del debito pubblico non saranno soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata, per qualsivoglia causa. »

(La Camera approva.)

« Art. 33. Le iscrizioni sottoposte a vincolo od ipoteca non potranno esser rese libere che per consenso del creditore o per autorità del giudice. »

PASINI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PASINI, relatore. Qui bisogna aggiungere l'alinea che il Ministero metteva nell'articolo 31 del suo progetto. Quell'alinea è così concepito:

« L'esecuzione derivante dall'ipoteca o dal vincolo avrà effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente. »

Quest'aggiunta il Ministero la collocava dopo l'articolo 31; ora noi la mettiamo dopo l'articolo 33, cioè dopo la stessa disposizione, dietro cui la poneva il Ministero.

Credo che il signor ministro sarà d'accordo.

BASTOGI, ministro per le finanze. Pienamente.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 33 coll'aggiunta di quest'alinea.

(La Camera approva.)

« Art. 34. Le iscrizioni sottoposte a vincolo o ad ipoteca nell'interesse dello Stato e della pubblica amministrazione saranno rese libere e trasferite in tutto o in parte a favore del Governo per determinazione dell'autorità competente. »

PASINI, relatore. Qui bisogna dire: *Le iscrizioni sottoposte ad ipoteca nell'interesse dello Stato e della pubblica amministrazione.*

PRESIDENTE. *A vincolo o ad ipoteca.*

PASINI, relatore. Soltanto *ad ipoteca*; non può essere *a vincolo.*

RESTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

RESTELLI. Mi pare che sia corso un errore di stampa;

laddove si dice: *saranno rese libere e trasferite*, ecc., io credo che si debba dire *libere o trasferite*.

LANZA. No, no; si deve leggere *e*.

PASINI, relatore. Deve essere *e*. *Rese libere* vuol dire che viene cancellato il preesistente vincolo; *trasferite* vuol dire che viene trasportata l'iscrizione a favore del Governo.

Qui si tratta di quelle iscrizioni di rendita, che vengono date da un contabile a cauzione dell'interesse governativo. Quando un contabile rimane debitore di una data somma, debbe il Governo poter ottenere che sia cancellato da quella data somma il vincolo preesistente, e che la rendita fino a concorrenza di quella data somma sia trasferita all'amministrazione pubblica. Ecco la giustificazione delle parole *rese libere e trasferite*.

Io credo che anche il signor ministro sarà d'accordo su questo.

BASTOGI, ministro per le finanze. Sì! sì!

RESTELLI. Io non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 34, senza la parola *vincolo*.

(La Camera approva.)

(Sono del pari approvati senza discussione i tre seguenti):

« Art. 35. In nessun caso sarà ammesso sequestro, impedimento od opposizione di sorta alcuna sulle iscrizioni di rendita al portatore.

« **TITOLO VI. Del pagamento della rendita.** — Art. 36. La rendita annua sarà pagata in due rate uguali, alla scadenza d'ogni semestre.

« Il pagamento delle rate delle iscrizioni nominative si fa verso quietanza ed annotandolo nel modo stabilito dal regolamento sui titoli.

« Il pagamento delle rate delle iscrizioni a portatore si fa verso consegna delle cedole.

« Art. 37. Le rate semestrali non reclamate per il corso di cinque anni continui dalla scadenza dei pagamenti, sono prescritte.

« Sarà annullata l'iscrizione della rendita della quale non siasi reclamato il pagamento nel corso di trent'anni continui.

« Art. 38. Con reale decreto saranno stabilite le norme per le direzioni speciali, per le esecuzioni forzate delle rendite, e per quanto altro occorrerà all'eseguimento della presente legge.

« Potrà anche essere conferita per decreto reale alle direzioni speciali la facoltà:

« a) di operare le traslazioni e i tramutamenti delle iscrizioni nominative alle direzioni speciali deferite e di surrogarne i titoli con altri titoli nominativi od al portatore, a termini dell'articolo 18 e seguenti;

« b) di eseguire le annotazioni dei vincoli e delle ipoteche che alle dette iscrizioni nominative si riferissero. »

PRESIDENTE. Si passerà ora. . . .

MELLANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MELLANA. Questa è la prima delle leggi unificatrici del nuovo regno che siasi discussa, e non mi fa meraviglia che il debito pubblico sia quello che abbia avuto la priorità, perchè sui popoli pesano sempre per prima cosa i debiti; ma, appunto perchè è la prima legge unificatrice, mi fa sorpresa di non vedervi qualche articolo transitorio.

E mi spiego. Mancando ancora le altre leggi che all'ordinamento ed unificazione del regno sono necessarie, è fuori dubbio che ne verrà qualche inconveniente. Io ne trovo due a primo aspetto.

Nell'art. 6 e nell'art. 8 veggio parlarsi delle Corti dei

conti. Io ho fiducia che un giorno (e spero sia presto) si farà una legge organica a questo proposito, e si stabilirà una legge sola per tutto il regno; ma intanto, se non vado errato, esistono ancora altre Corti dei conti che funzionano, cioè in Toscana, nel regno di Napoli, e credo anche in Sicilia. Ed ecco che in uno di quegli articoli si dice che un consigliere della Corte dei conti farà parte del consesso che sorveglierà questo Gran Libro, e nell'altro è detto che una copia di questo Gran Libro sarà deposta presso questa Corte stessa.

Ora, non vedendo nel progetto alcun articolo transitorio, mi viene il dubbio quale sarà quella delle varie Corti, che abbiamo nel regno, presso cui sarà deposta quella copia, e quale quella che fornirà il commissario. A meno che venisse l'idea di deporre una copia per Corte e così che ciascuna nominasse il proprio commissario; il che sarebbe anche contrario alla legge.

Io quindi domando all'onorevole ministro od alla Commissione spiegazioni in proposito. Nel caso che il dubbio da me sollevato esista, vi si potrebbe rimediare con un articolo transitorio fino a tanto che in una legge organica, che riduca tutte queste Corti ad una sola, sia dichiarato dalla Camera presso quale di queste Corti si deporrà la copia del Gran Libro.

BASTOGI, ministro per le finanze. Io osservo all'onorevole Mellana che l'amministrazione del debito pubblico è posta sotto la vigilanza di tre senatori, di tre deputati ed altri; essa è nella capitale del regno; quindi la Commissione risiede oggi in Torino.

Vi sono poi delle direzioni che rendono i conti, secondo le regole stabilite dalle leggi, all'amministrazione generale, la quale, come ho detto, risiede a Torino, e quindi è evidente che è la Corte dei conti di Torino di cui si fa cenno nella legge.

MELLANA. Io non ho parlato dell'amministrazione del debito pubblico, ma degli articoli 6 ed 8, nei quali si dice appunto che vi sarà una Commissione che sarà composta di senatori e deputati, oltre ad un membro della Corte dei conti, e che copia del Gran Libro sarà depositata presso la Corte dei conti.

Siccome esistono varie Corti dei conti attualmente nel regno, vorrei sapere presso quale di queste Corti sarà depositato questo Gran Libro.

BASTOGI, ministro per le finanze. Si intende sempre la Corte dei conti del luogo dove sta l'amministrazione generale, ed è per conseguenza la Corte dei conti che esiste a Torino; questa spiegazione parmi che sia sufficiente.

LANZA G. Io osservo al preopinante che, siccome queste funzioni di consigliere e di membro della Commissione invigilatrice non hanno annesso alcuno stipendio, per conseguenza non si può immaginare che si voglia alludere ad un membro della Corte dei conti che risieda a Napoli, od in Sicilia, od altrove.

Se l'onorevole preopinante intendesse di proporre uno stipendio sufficiente per far sì che una persona che non avesse domicilio nella capitale del regno, ma nelle parti più remote dello Stato, potesse intervenire a far parte della anzidetta Commissione, allora la cosa sarebbe possibile; ma sono lungi dal credere che l'onorevole preopinante abbia questo intendimento; quindi si vede la necessità che quel tal membro appartenga alla Camera dei conti della città ove risiede l'amministrazione generale del debito pubblico.

CRISPI. La questione io credo che ad ogni modo vuol essere risolta.

Noi abbiamo votato gli articoli della legge per la istituzione del Gran Libro del debito pubblico del regno, ed ab-

biamo allo studio l'altra legge per l'unificazione dei debiti pubblici delle varie provincie. In quella votata, gli articoli 6 ed 8 contengono disposizioni di guarentigia per l'amministrazione e la tutela di questi vari debiti, giacchè in essi articoli è accordato alla Corte dei conti, la quale legalmente ignoriamo quale essa sia, di avere un suo consigliere ed il suo segretario generale membri della Commissione di sorveglianza, e di tenere ne' suoi archivi un duplicato del nuovo Gran Libro.

Certo, se si trattasse d'una quistione, sulla quale non potessero sorgere dubbi, il silenzio della legge potrebbe non nuocere. Ma la cosa è ben altrimenti: il giorno in cui venissero iscritti i diversi debiti pubblici degli antichi Stati nel Gran Libro del regno, le Corti dei conti di quegli Stati, le quali ancora sopravvivono, potrebbero opinare di aver giurisdizione nella soggetta materia. È quindi necessario che, almeno in via transitoria e per disposizione generale, alla fine della legge venga prescritto che, laddove negli articoli 6 ed 8 si parla della Corte dei conti, s'intenda di quella che esiste nella capitale del regno.

In secondo luogo chiederò al signor ministro delle finanze a volerci dichiarare le sue intenzioni intorno coteste Corti dei conti. Attualmente esse esistono in Toscana, in Napoli ed in Sicilia, indipendenti da quella di Torino, e vi esaminano i conti delle amministrazioni finanziarie della rispettiva provincia. È necessario che vi sia unico sistema di contabilità in tutto lo Stato, e in conseguenza unico magistrato che ne abbia la direzione superiore. Ciò è nelle regole d'una buona amministrazione, massime laddove si osserva che l'ordinamento finanziario dipende dalla suprema sorveglianza della Camera elettiva, il cui seggio è alla capitale. È quindi bene a proposito che il Ministero si spieghi su tale argomento, e che si occupi a dare unità ai vari ordinamenti con una legge e con tutte quelle disposizioni che crederà migliori.

Ritornando poi alla questione, per la quale presi la parola, ripeterò che la Camera farebbe opera utile ammettendo in questa legge l'articolo transitorio, di che più innanzi feci cenno, e nel quale sia espresso che laddove si parla della Corte dei conti, s'intenda di quella della capitale del regno.

PRESIDENTE. Favorisca di mandarmi il suo emendamento formulato per iscritto.

MICHELINI. Quando vennero in discussione gli articoli 6 ed 8, si è pure affacciato in me il dubbio, mosso ultimamente dal deputato Mellana, di quale Corte dei conti s'intendesse parlare in quegli articoli. Se non che, riflettendovi sopra, quei dubbi non tardarono a svanire.

In fatti qual è l'ufficio della Corte dei conti? È quello di esaminare la regolarità, e, per così dire, la materialità dei pagamenti che si fanno dal Governo per mezzo de' suoi agenti. Questo dovrebbe farlo il Parlamento, che rappresenta i contribuenti, dei quali si spendono i danari. Ma il Parlamento, limitandosi alla parte morale, per così dire, dei conti, lascia il resto alla Corte. Frattanto la Corte dei conti essendo destinata a completare l'opera del Parlamento, è chiaro che come avvi un solo Parlamento, così non può esservi che una sola Corte dei conti, alla quale sia affidato l'ufficio di sopra accennato. Laonde la Corte dei conti accennata nei due articoli di cui si tratta non può essere che quella che esamina i conti degli esercizi consuntivi, quella cioè che risiede dov'è il Parlamento.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Io non credo che sia il caso di fare una quistione in proposito; si potrebbe dire: « la Corte dei conti della capitale del regno. » Siamo d'accordo nel concetto.

CRISPI. Io pregava altresì il signor ministro per le finanze a volerci manifestare quali siano le sue idee sul sistema della contabilità, e quello che intenda di fare delle varie Corti dei conti esistenti nel regno.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Crispi sarebbe che, laddove agli articoli 6 ed 8 si parla di Corte dei conti, s'intenda quella che risiede nella capitale del regno.

LANZA GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LANZA GIOVANNI. L'onorevole Crispi, nell'appoggiare la proposta fatta dall'onorevole Mellana, affinché venisse determinato quale delle diverse Corti dei conti esistenti in Italia dovesse fornire questo consigliere, questo membro per la Commissione di sorveglianza, ha opportunamente osservato che una sola debbe essere la Camera dei conti. Ora, se una sola debbe essere, necessariamente questa Camera dei conti deve risiedere nella capitale, perchè non saprei comprendere come la Camera dei conti che deve raccogliere tutti i materiali relativi alla contabilità delle diverse provincie, e dell'amministrazione centrale, e che deve essere in continuo contatto col ministro della finanza, possa essere altrove.

Quindi è perfettamente inutile il determinar qui che questo membro della Commissione di sorveglianza debba esser tolto dalla Camera dei conti della capitale, poichè, se mettiamo questa idea in una legge organica, si trarrà la conseguenza che in un nuovo ordinamento di contabilità vi debbano essere più Camere dei conti.

CAPRIOLO. Sarebbe un articolo transitorio.

LANZA GIOVANNI. In leggi di questa natura non si debbono introdurre articoli transitorii che non abbiano forza di legge.

Io quindi non vedo la necessità di questa aggiunta, tanto più dopo le spiegazioni qui date, le quali tolgono ogni ombra di dubbio che questo commissario sarà scelto fra i membri della Camera dei conti di Torino.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Si potrebbe aggiungere: « finchè non sia altrimenti provveduto. » Anche in una legge di massima può mettersi una disposizione transitoria.

BROGLIO. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice sulle proposte del signor Mellana, e che rimangano le cose come sono.

La cosa è per sé troppo chiara. Se in una legge organica, quale è questa, si volesse introdurre una disposizione transitoria per una cosa che è evidentemente intesa da tutti, si farebbe cosa non solo inutile, ma grandemente nociva alle leggi. Domando adunque che sia lasciata la legge quale è.

CINI. Appoggiando la proposta dell'onorevole Broglio, aggrungerò che, siccome in due o tre casi nella discussione di questa legge la Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del signor ministro intorno alle cose che includerà nel regolamento, si è mostrata soddisfatta in merito ad altre disposizioni secondarie, così convenga fare altresì nel presente caso.

Se il ministro ci dice che nel regolamento stabilirà che, fino a tanto che esistono più Corti dei conti nel regno, gli è nella corte di Torino che debbono essere scelti questi commissari, mi pare che dobbiamo tenercene paghi.

PRESIDENTE. Il ministro lo ha già dichiarato.

Voci. È già dichiarato!

MELLANA. Dirò anzitutto che non comprendo come si possa mettere innanzi l'ordine del giorno puro e semplice sull'aggiunta da me proposta circa gli articoli 6 ed 8.

Anch'io, appunto prevedendo il caso che altre leggi orga-

niche debbono farsi, non ho avuto in mente di proporre una disposizione che possa opporsi a quel principio, che certo sarà sancito; ma non intendo come l'onorevole Broglio possa dire che gli articoli transitorii guastano le leggi; poichè gli articoli transitorii si fanno appunto per non guastare le leggi, si fanno per provvedere a fatti esistenti, che osterebbero alle leggi stesse.

Noi tutti siamo d'avviso che vi debba essere una sola Corte dei conti pel regno d'Italia; quindi la legge dovrebbe dire soltanto: « la Corte dei conti; » ma, siccome ora ci troviamo a fronte di quattro Corti dei conti, si dee pur dire in un articolo transitorio: « fino ad una legge organica sulla Corte dei conti s'intende agli articoli 6 ed 8 parlare della Corte dei conti esistente a Torino. »

Per tal modo nulla si guasta, e non si danno al potere esecutivo eccezionali mandati, come vorrebbe l'onorevole Cini, il quale dice: basta che il ministro inserisca una tale disposizione nel regolamento. È già pur troppo in uso di mettere nel regolamento cose che non sono nella legge; ed il regolamento deve spiegare la legge, e non già comprendere disposizioni legislative.

Agli inconvenienti che si presentano all'applicazione d'una legge può la Camera provvedere col mezzo di articoli transitorii, e non deve lasciarsi trarre al passo sdrucchiolo dei provvedimenti regolamentarii, a preferenza delle disposizioni legislative.

BASTOGI, ministro per le finanze. Se non erro, l'onorevole Mellana vorrebbe che nell'articolo sesto si dicesse, che questa Commissione del debito pubblico è invigilata. . .

MELLANA. Proporrei un articolo in fine della legge.

BASTOGI, ministro per le finanze. Un momento. Egli desidera che questo consigliere della Corte dei conti sia tratto dalla Corte dei conti residente nella capitale del regno.

Or bene, siccome l'amministrazione del debito pubblico debb'essere nella capitale del regno, è naturale che si farà scelta d'un consigliere nella Corte dei conti della capitale, in quanto che non converrà mai mandare a chiamare un consigliere della Corte dei conti di Palermo o di Napoli, per incaricarlo di sorvegliare l'amministrazione centrale del debito pubblico. Per questa ragione non ho creduto necessario di proporre a tal uopo una disposizione legislativa, e mi sono limitato a stabilire nel disegno di legge: « che l'amministrazione del debito pubblico avrà pure per invigilatore un consigliere della Corte dei conti. »

Se poi l'onorevole Mellana desidera che si aggiungano le parole « risiedente nella capitale » non vi ho alcuna difficoltà.

MELLANA. Secondo le disposizioni degli articoli 6 e 8, bisognerebbe fossero quattro i consiglieri, a meno che si dica a qual Corte dei conti debba appartenere il consigliere indicato. . . .

PRESIDENTE. Perdoni, la parola non spetta a lei. Il deputato Busacca ha facoltà di parlare.

BUSACCA. L'articolo transitorio sarebbe necessario quando potesse cadere il menomo dubbio che nell'ordinamento del regno ci debbano essere due, tre o quattro Corti dei conti; in questo caso si potrebbe, trattandosi d'avvenire incerto, dichiarare che sia la Corte dei conti residente nella capitale; ma questa è una legge organica, e le leggi organiche devono necessariamente avere per base l'ordinamento definitivo; ora nell'ordinamento definitivo è fuor di dubbio che non vi potranno essere due Corti dei conti; sarebbe questo un assurdo, qualunque sistema si voglia seguire. Conseguentemente, dicendosi la Corte dei conti, non si può intendere altro che la Corte dei conti della capitale, come l'unica che

in un ordinamento definitivo può reputarsi possibile. Credo quindi che qualunque dichiarazione sia assolutamente superflua.

PRESIDENTE. Il deputato Cordova ha facoltà di parlare.

CRISPI. Perdoni, signor presidente, aveva chiesto io la parola prima.

PRESIDENTE. È iscritto in seguito.

CORDOVA. Se lo desidera, gli cedo la parola.

CRISPI. Il fatto è che son quattro attualmente le Corti dei conti. Or potrebbe accadere che il presidente di ciascuna di esse Corti, in virtù dell'art. 6 della legge sul Gran Libro, nominasse il suo consigliere e lo facesse venire alla capitale. È un'ipotesi da prevedere. Or io domando: in tal caso che si farebbe? Si manderebbero via i consiglieri che venissero dalle provincie?

Vedo poi che il Ministero e gli onorevoli oratori, levatisi a sua difesa, sfuggirono di rispondere all'altra mia domanda. Io bramava sapere quali fossero le idee del Governo intorno a coteste Corti di conti, e se egli intendesse abolire le tre che non sono nella capitale. È questa la più importante delle questioni, che tosto o tardi bisognerà risolvere.

L'idea, che sembra prevalere nella Camera, è che ci debba essere una sola Corte di conti. Ma, lo ripeto, al presente ce ne sono quattro, le quali funzionano indipendenti l'una dall'altra, esaminando i conti della provincia nella quale ciascuna di esse è costituita. Ora è necessario che il Ministero si pronunzi su questo argomento, il quale è della massima importanza.

Nella legge poi, di cui abbiám votato gli articoli, insisto perchè con una disposizione transitoria si tolgano i dubbi, che potessero nascere in avvenire, per l'esistenza delle quattro Corti di conti.

MINGHETTI, ministro per l'interno. La questione sollevata dall'onorevole Crispi mi sembra molto prematura; essa non ha, parmi, attinenza diretta colla legge di cui si tratta, ma bensì coll'ordinamento generale amministrativo; egli è solo quando il Parlamento avrà pronunziato sopra quella gran controversia, che tanto la questione del Consiglio di Stato quanto quella della Corte dei conti potranno avere sede opportuna. Fino a quell'epoca egli è evidente che le mutazioni sostanziali in ogni ramo della cosa pubblica non ponno farsi se non in forza d'una legge.

Ecco ciò che in proposito credo di poter rispondere al signor Crispi.

PRESIDENTE. La parola è al signor Cordova.

CORDOVA. Voleva appunto avvertire che questa questione dipende, come poc'anzi ha asserito il ministro dell'interno, dall'ordinamento generale del regno.

Riguardo alle idee che può avere il ministro delle finanze, il quale appunto, com'ebbe l'onore di dire egli stesso la prima volta che si presentò alla Camera, si occupa degli studi necessari per una legge sulla contabilità generale, egli è manifesto che tutto dipende dall'ordinamento che si darà all'amministrazione del regno.

Se si adottasse il sistema regionale, probabilmente vi sarebbero delle sezioni anche collegiali della Corte dei conti, che non può essere che unica, nelle varie regioni; se non si adottasse questo sistema, probabilmente vi sarebbero agenti contabili distaccati pel servizio delle varie provincie, come ora si fa nelle antiche e in quelle prima annesse.

Insomma, evidentemente, questo, come qualunque altro pubblico servizio, dovrà ordinarsi diversamente, secondo l'ordinamento generale che si adotterà per l'amministrazione dello Stato.

Ciò quanto alla domanda dell'onorevole Crispi.

In quanto all'articolo transitorio chiesto dall'onorevole Mellana mi permetterò di osservare in poche parole che forse questa disposizione andrebbe contro al suo scopo. È vano chiamare transitorio un articolo quando non lo è. Diffatti, che cosa è un articolo transitorio? È quello che dà una disposizione colla quale si provvede a qualche oggetto per un dato tempo, e finchè una disposizione definitiva di legge, con la quale si provvede altrimenti, possa entrare in vigore. Ma nel caso dell'articolo che propone l'onorevole Mellana a che cosa si provvederebbe? Finchè una legge non sia fatta sulla Corte dei conti, un consigliere della Corte centrale sarebbe quello che dovrebbe far parte della Commissione di vigilanza.

Ora io domando: quando si farà la legge sulla Corte dei conti, cesserà di esservi una Corte centrale? No, perchè, comunque il servizio contabile possa essere diviso nel regno o per sezioni collegiali o per semplici contabilità spiccate ad esercitare delle funzioni di riscontro, non vi sarà sempre che una Corte dei conti. Dunque non è una disposizione transitoria che va a cessare quando sorga un provvedimento definitivo.

In realtà, sotto il nome di disposizione transitoria, il signor Mellana non fa altro che proporre un articolo interpretativo degli articoli 6 e 8. Ora io domando se sia bella la forma di una legge che si fa finire con un articolo interpretativo di altri articoli stati votati nella medesima. Questo articolo sarebbe in sostanza un emendamento tardivo ed inammissibile della compilazione di articoli già votati. E la legge sarebbe senza dubbio molto difettosa; tuttavia sarebbe almeno tollerabile se fosse il caso di tale interpretazione. Ma perchè volete far luogo ad interpretazione di articoli per sé chiarissimi, quando si vede che tutta la Camera è d'accordo nel credere che il consigliere della Corte dei conti, che dovrà far parte della Commissione di vigilanza, è precisamente quello della Corte centrale, e che la Corte dei conti che dovrà ricevere il duplicato del Gran Libro del debito pubblico è precisamente la Corte centrale?

Nè potrebbe essere alcun'altra, perchè la Corte centrale è quella che si trova collaterale all'amministrazione del debito pubblico, di cui le direzioni locali non sono che altrettante delegazioni con attribuzioni limitate. Dunque non v'è alcun dubbio per cui sia necessaria un'interpretazione. Il Ministero ha fatto una dichiarazione esplicita che sarà registrata negli atti della Camera; a che dunque fare una legge la quale contenga un articolo, che si chiami transitorio, mentre sarebbe definitivo, e provvederebbe all'interpretazione di due articoli chiarissimi, intorno all'intelligenza de' quali non sorge alcuna difficoltà?

MASSARI. Come corollario naturale delle luminose considerazioni svolte dall'onorevole mio amico Cordova, a me pare poter essere in diritto di pregare la Camera a pronunciare la questione pregiudiziale.

GALLENGA. C'è già l'ordine del giorno proposto dal deputato Broglio.

PRESIDENTE. È una cosa diversa l'ordine del giorno dalla questione pregiudiziale.

Se non c'è opposizione, metterò ai voti la questione pregiudiziale, cioè che non è necessaria alcuna dichiarazione per una maggiore interpretazione degli articoli 6 e 8 relativi alla Corte dei conti sedente nella capitale del regno.

Chi è d'avviso di ammettere la questione pregiudiziale è pregato di alzarsi.

(È ammessa.)

Si passa alla votazione della legge per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 236

Maggioranza 119

Voti favorevoli 229

Contrari 7

(La Camera approva).

DOMANDA DEL DEPUTATO RICCIARDI RELATIVA ALL'ACCADEMIA REALE DI NAPOLI.

RICCIARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

RICCIARDI. Ricorderò all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica essermi debitore di una risposta sul fatto dell'accademia reale di Napoli, e nello stesso tempo aggiungerò alcun ragguaglio intorno alla cosa, a viemmeglio chiarire la Camera.

Il decreto, col quale fu sciolta l'accademia di Napoli, porta la data del 30 aprile, ma non fu pubblicato che nel giornale ufficiale di Napoli il 31 maggio, vale a dire 31 giorni dopo! Un secondo decreto, colla stessa data, era pubblicato nel foglio del 1° giugno, decreto con cui si riordina l'accademia, la quale dividesi in tre sezioni, composte in totalità di 74 socii. . . .

DE SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Se l'onorevole deputato Ricciardi mi permette di interromperlo, acciocchè possa utilmente succedere una discussione, io gli dirò che ho già fatto chiedere una relazione particolareggiata su questo fatto, e che ieri per dispaccio mi fu comunicato che sta venendo per posta corrente. Così tra due o tre giorni sarò nel caso di dare le più ampie spiegazioni.

RICCIARDI. Mi riserbo adunque di prendere la parola di nuovo allorchè la relazione annunciata sarà giunta, trattando in specie la questione dal lato costituzionale. . . .

PRESIDENTE. Tratterà allora tutte le quistioni che stimerà.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE: 1° SULLE PENSIONI DELLE VEDOVE DEI MILITARI; 2° SULLE PENSIONI DELL'ORDINE MILITARE DI SAVOIA.

FANTI, ministro per la guerra. Ho l'onore di ripresentare alla Camera, modificato in alcune parti dal Senato, il progetto di legge relativo alle pensioni da concedersi alle vedove ed alla prole dei militari morti sul campo di battaglia, il cui matrimonio non fu autorizzato.

Compio poi un dovere colla presentazione di un altro schema di legge.

Quando si trattò della legge colla quale si voleva concedere una pensione al generale Cialdini, dopo la presa di Gaeta, la vostra Commissione disse, per motivi esposti in allora, che preferirebbe stabilire, in seguito a proposta del Ministero, delle pensioni sull'ordine militare di Savoia, e che in tal guisa si potrebbero premiare coloro che più si distinguono, o fossero per distinguersi nelle diverse fazioni di guerra.

Ho quindi l'onore di presentare a tal riguardo un nuovo schema di legge.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della guerra della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Quanto al primo progetto modificato, se la Camera lo stima opportuno, si potrebbe mandare alla stessa Commissione già stata nominata per l'esame del medesimo, secondo l'uso che si è sempre seguito.

Sarà mandato alla stessa Commissione.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: 1° PER VENDITA DI BENI DEMANIALI AL PATRIMONIO DI S. M.; 2° PER MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DEL 1860; 3° SUI MUTUI FATTI DALLA CASSA DEI DEPOSITI AI COMUNI DANNEGGIATI DALLA GUERRA DEL 1859.

BASTOGI, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'approvazione del contratto di vendita, già stipulato tra le finanze dello Stato, ed il patrimonio particolare di S. M., del podere demaniale del Basso Parco nel territorio di Venaria Reale.

Ho similmente l'onore di presentare un progetto di legge per autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sul bilancio dello Stato per l'esercizio del 1860.

Presento finalmente un disegno di legge per il rimborso di parte degli interessi sui mutui contratti o da contrarre dai comuni colla Cassa dei depositi e prestiti per riparare ai danni delle requisizioni fatte dagli Austriaci nel 1859.

Voci a sinistra. Bravo!

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi tre progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA ARETINA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per la costruzione della ferrovia aretina. Darò lettura del progetto della Commissione:

« Art. 1. È approvata la convenzione, intesa addì 15 febbraio 1861 tra il presidente del Consiglio dei Ministri, quale reggente il Ministero dei lavori pubblici, ed il signor Carlo Fenzi, rappresentante la società delle strade ferrate livornesi, colla quale viene concesso alla predetta società il diritto di condurre a termine la costruzione e di attivare l'esercizio della ferrovia da Firenze per Arezzo ad Ancona, riunendosi alla ferrovia da Roma ad Ancona prima della traversa del Colle di Fossato.

« Art. 2. L'ammontare totale delle spese di costruzione di questa linea, del costo del materiale mobile e di ogni altra spesa occorrente alla completa costruzione della linea da Firenze all'incontro colle strade ferrate romane, come limite oltre il quale non potrà in nessun caso eccedere il capitale contemplato nell'articolo 9 della convenzione, verrà stabilito con decreto reale sui progetti e sui preventivi da presentarsi dalla società, prima di far luogo ad alcuna emissione di obbligazioni.

« Art. 3. Nello stabilire le epoche, la quantità ed il saggio, al quale si faranno, a misura del bisogno, le emissioni delle obbligazioni, di cui all'articolo 9 della convenzione, saranno

dal Governo segnate le norme opportune ad assicurare ampiamente la pubblica concorrenza. »

Il signor ministro accetta questo progetto?

PERUZZI, ministro dei lavori pubblici. L'accetto.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Il deputato Scarabelli ha facoltà di parlare.

SCARABELLI. A me non pare che si debba far altro che ammettere l'articolo unico proposto dal Ministero, dove si parla di attivare l'esercizio della ferrovia da Firenze per Arezzo, sino all'incontro della strada ferrata di Roma ad Ancona, toccando i *pressi* di Perugia. Ma leggo nella relazione della Commissione che lo scopo principale è quello di mandare presto per la linea da Arezzo ad Ancona.

Se poi importerà che Perugia debba avere presso di sé una ferrovia, si provvederà in seguito.

Questa cosa mi ha fatto pensare che ci fosse qualche altro motivo, oltre del far presto, di andare da Arezzo ad Ancona.

Io veggio una linea che potrebbe esser fatta più presto, e non sarebbe di passare presso Perugia.

Io non intendo di far qui una questione tecnica, che non è affar mio, nè della Camera; ma dico che, se noi consideriamo che le linee delle strade ferrate debbono essere fatte in ragione del commercio, a me pare non sia stata imprevidente la proposizione ministeriale di passare ai *pressi* di Perugia.

Io conosco una stampa fatta dal censimento romano del 1847 in proposito della medesima strada ferrata che doveva partire da Roma e volgere ad Ancona. Questa stampa ha una partenza da un punto di questa strada per congiungersi ad Arezzo. Essa da Fuligno dovea voltare su per la valle del Tevere, traversare parecchi gioghi ed andarsi a congiungere con Arezzo; questa linea toccava i *pressi* di Perugia. Si noti che questa stampa è, come dissi, del 1857.

La Commissione, cancellando queste parole e *pressi di Perugia*, e mostrando la sua fretta di andare da Arezzo ad Ancona, mi fa temere che abbia l'idea, o ci possa essere una qualche idea di voltare per tutt'altra linea che possa mettere in comunicazione quella parte dell'Umbria occidentale, la quale ha un grandissimo commercio colla Toscana.

In queste condizioni io direi: se le strade ferrate debbono essere fatte in ragione del commercio; se ci è probabilità o possibilità che la strada possa passare, senza grande dispendio e senza grande difficoltà, anche ai *pressi* di Perugia, la proposizione della Commissione dovrebbe essere modificata, od almeno si potrebbe conciliare la proposta del Ministero con quella della Commissione. Quindi l'articolo potrebbe essere concepito in questi termini: ove dice: « l'esercizio della ferrovia da Firenze per Arezzo ad Ancona, » aggiungerei: *passando possibilmente ai pressi di Perugia*, e continuerei: *riunendosi in ogni caso alla ferrovia da Roma ad Ancona prima della traversa del colle di Fossato.*

A questo modo si salva la prima idea, che era di fare la strada, se possibile, senza grave dispendio, verso Perugia, onde mettere in comunicazione anche quella parte dell'Umbria colla strada ferrata d'Arezzo, e così potere scaricare le sue derrate della parte occidentale nella Toscana, come avanzarle nell'Umbria orientale.

Se mai per ragioni tecniche, per difficoltà, o per grandi spese, non si potesse, con questa parola *possibilmente* si lascia libero egualmente il Ministero nelle sue speculazioni, come era l'intenzione della Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Danzetta.

DANZETTA. Sono veramente dispiacente di dover parlare in questione che ha l'apparenza di essere puramente

municipale, sebbene in realtà sia d'interesse di tutta l'Umbria provincia, come vi dimostrerò; ma, deputato del 2° collegio di Perugia, non posso a meno di prender la parola in cosa che tanto da vicino tocca ai più vitali interessi dei miei elettori.

La modificazione proposta dalla Commissione al progetto di legge presentato dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, che ora trovasi in discussione, di togliere, cioè, dal detto progetto le parole: *e pressi di Perugia*, è tale che non lede soltanto gl'interessi di questa città, ma quelli di tutta la valle ubertosa dell'Umbria e delle città più popolate e più ricche di quella provincia, come Fuligno, Spoleto, Fermo. Diffatti il proporre la omissione delle parole: *e pressi di Perugia*, non può esser motivato dal pensiero di far passare la ferrovia piuttosto per la valle dell'alto Tevere, che non per quella delle Chiane e Trasimeno (il che è per Perugia indifferente), poichè tanto dall'una che dall'altra parte si può, e, secondo me, si deve necessariamente passare nelle vicinanze di Perugia; ma solo può esser motivato dal pensiero, che dalla relazione apparisce, che, cioè, vogliasi far prendere a questa ferrovia una linea più settentrionale per raggiungere più presto Fossato, e così abbandonare totalmente la valle dell'Umbria, anzi quasi tutta la provincia umbra, della quale toccherebbe appena l'estremità settentrionale; e di ciò tanto più mi persuado, inquantochè nell'articolo modificato dalla Commissione, oltre veder tolte le parole: *e pressi di Perugia*, veggio aggiunte le altre: *per Arezzo ad Ancona*, quasichè l'andare a Roma, alla città preconizzata capitale del regno d'Italia, fosse d'interesse affatto secondario.

Io tralascierò di accennare le difficoltà tecniche, cui si andrebbe incontro con l'attuazione di un tal pensiero; solo mi limiterò a dire, che con quel tracciato, la cui esecuzione sarebbe dispendiosissima, si trascurerebbe di attraversare le città più popolose e commercianti, e le pianure più ubertose, per transitare invece alpestri monti o paesi spopolati, falsando, secondo me, in gran parte il progetto di legge proposto dal Ministero.

Ed in vero, la ferrovia in discorso, nell'idea della Commissione, trascurerebbe uno dei due scopi che ha, di congiungere, cioè, non solo il Mediterraneo con l'Adriatico, ma anche di congiungere Firenze, e tutti gli altri paesi che dovrebbe attraversare sino a Fuligno con Roma; poichè, per raggiungere questo duplice scopo, bisogna che la congiunzione con la ferrovia da Ancona a Roma abbia luogo in un punto intermedio, ove meglio sia indicato il trivio, e che il famoso Pelitti accennava nelle sue opere potesse essere nel piano umbro fra Perugia e Fuligno. Ma altro grave sconcio da ciò ne risulterebbe, ed in questo pure sarebbe falsato il concetto ministeriale.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici accennava assai saggiamente nella relazione, con la quale accompagnava il progetto di legge, all'utile importante che ne verrebbe dall'approvazione del medesimo « collegando percorrenze importanti, e soprattutto mettere popolose e ricche provincie in comunicazione con i due mari e colle altre parti d'Italia, e perciò convenire che la scelta della direzione della linea stessa venga fatta con prudente ponderazione, porgendo soddisfazione agli interessi provinciali, quanto maggiormente esser possa consentito dall'interesse generale. »

Ed un principio sì giusto fu pure luminosamente espresso dallo stesso onorevole ministro nella tornata dell'11 aprile prossimo passato, quando, parlando egualmente della ferro-

via di congiunzione fra i due mari, si esprimeva con queste parole: « I paesi traversati dalla strada ferrata devono esser tali da fare in certo modo *da paracadute*, sicchè, se questa riunione dei due mari tanto vagheggiata non produce dei grandi risultati, per lo meno la strada sia molto utile per i paesi intermedi. » E questi sono davvero i saggi principii che devono regolare mai sempre i tracciamenti delle ferrovie, cioè di non avere soltanto di mira la congiunzione degli estremi della linea, ma sì bene di allacciare i punti intermedi più popolosi e più ricchi. Ora da Livorno ad Ancona, esclusa Firenze, la città di maggiore importanza è Perugia, e questa precisamente vuol porsi quasi totalmente da banda; ed anche la stessa Fuligno, Spoleto, Terni, poichè gli rimarrebbe, è vero, egualmente comoda la comunicazione con Ancona, ma gli si prolungherebbe d'assai, con le idee della Commissione, la comunicazione con Livorno; e tutti sanno che il commercio dell'Umbria è stato sempre, ed ora poi è tanto di più attivissimo con la Toscana e con Livorno. Nè è da omettersi, che, eseguendosi un giorno la progettata ferrovia dall'Umbria alle provincie napoletane per Spoleto e Rieti, che veggio pure indicata anche in un recente opuscolo dell'onorevole nostro collega De Vincenzi, e che, a giudizio di esperti generali, sarebbero tanto utile dal lato strategico la linea di cui si parla, perchè servisse anche alla più pronta comunicazione delle provincie napoletane con la Toscana, sarebbe necessario che si attenesse nel suo tracciato alla valle dell'Umbria, e così poter servire allo scopo della comunicazione della Toscana con Roma, Ancona e provincie napoletane, ed a porre le più ricche e popolose provincie della parte più centrale della media Italia in comunicazione con i due mari.

E qui mi sia permesso di notare che, indirizzando in tal guisa la strada, sarà tanto più lucrosa per la società concessionaria, e così minore sarà sempre l'aggravio eventuale delle finanze dello Stato, per le quali la Commissione si è mostrata tanto e giustamente interessata. Da taluni mi si dirà che la Toscana, o, meglio, una parte della Toscana, ha un'altra ferrovia per Roma. Ciò è vero; ma questa ferrovia non può servire per tutti quei paesi (e non son pochi) che si trovano dal Val d'Arno o almeno da Arezzo a Fuligno, nè può affatto servire pel commercio che la stessa Firenze e Livorno hanno continuo con tutta l'Umbria, e così con Perugia, Assisi, Fuligno, Spoleto, Terni, Narni, Rieti, fra le quali città vogliono notare principalmente Fuligno e Terni, paesi manifatturieri e forniti a dovizia di acque, e che col nuovo impulso che andrà a prendere il commercio per le già tolte barriere doganali, e dopo che saranno attivate le strade ferrate, diverranno sicuramente importanti centri commerciali e manifatturieri. Nè a rimediare a questo grave inconveniente può servire il consiglio della Commissione, di fare, cioè, in futuro, un'apposita diramazione per Perugia, non potendo mai questa esser sufficiente pel commercio attivissimo che esiste fra l'Umbria e la Toscana, in ispecie in grani, oli e bestie vaccine.

Da taluni altri poi mi si dice (e credo sieno pure di questo avviso taluni della Commissione): che ci sieno o no nella legge le parole: *e pressi di Perugia*, la strada vi dovrà necessariamente passare, o questa venga tracciata pel Trasimeno o per la valle Tiberina, poichè per passare dalla valle del Tevere a quella del Chiascio o Topino bisogna necessariamente toccare le vicinanze di Perugia. Ma, se ciò è vero, perchè si vogliono togliere dalla legge quelle parole? perchè ciò che sarebbe una certezza ha da diventare una probabilità più o meno remota? perchè quei paesi hanno da subire un sì ingrato sconforto, vedendo dalla legge presentata dal ministro,

e che ben conoscono, tolte quelle parole che tanto li tranquillizzavano, assicurandoli sul loro avvenire? Eppure son paesi che meritano che si usi loro qualche riguardo per la loro importanza, e dei quali anche l'illustre personaggio, del quale tutti piangiamo l'amara perdita, tesseva l'elogio in una delle precedenti sedute della Camera per lo spirito liberale e d'ordine che li anima, che si mostrò luminosamente quando, appena allora liberati, e lasciati senza alcun soldato, ne fu dal prossimo confine romano tentata l'invasione dalle orde dei mercenari al servizio del papa.

Ma pur troppo si verifica delle città e provincie quello che tutto giorno vediamo accadere negli uomini, di esserci, cioè, quelli favoriti, come quelli avversati in tutto dalla fortuna. Perugia appartiene pur troppo a questa seconda categoria. Il passato regime appellava il mio paese nativo la peggiore fra le città al suo dominio soggette, e di questa opinione del Governo ne risentiva ognora le amare conseguenze, e fra queste non fu delle meno dannose l'essere stato affatto trascurato nella concessione della ferrovia dello Stato. E diffatti, appena liberata Perugia, una delle prime domande da noi fatte all'egregio nostro commissario generale, ora nostro onorevole collega, ed alla stessa Maestà Sua, allorchè una deputazione, della quale aveva l'onore di far parte, si recò ad ossequiarla in Macerata, si fu di avere una ferrovia che ci congiungesse con le vicine provincie toscane da una parte e con la ferrovia da Roma ad Ancona dall'altra. Questa nostra domanda fu riconosciuta giusta dal sullodato nostro commissario, che al municipio di Perugia accordò la facoltà di fare eseguire gli studi a ciò relativi, ed appena compiuta l'annessione della nostra provincia all'italico regno, il Governo del Re secondò i nostri voti con la convenzione del 13 febbraio prossimo passato, che ora dovrebbe esser convertita in legge. Non so dirvi di quanto gradimento sia stata in quei paesi la notizia della presentazione che di questa legge fece l'onorevole ministro dei lavori pubblici nella seduta della Camera del due maggio prossimo passato, dall'attuazione della quale si attendono i maggiori vantaggi per il vivissimo ed ognor crescente commercio che l'Umbria ha con la Toscana, con le Marche e con Roma; triplice scopo che con la progettata legge si raggiungerebbe. Ma anche ora sembra che l'avversa fortuna voglia esser la fida compagna della disgraziatissima Perugia, poichè l'unica modificazione che la Commissione (anzi credo la maggioranza della Commissione) propone al progetto ministeriale si è la soppressione di quelle sole parole: *e pressi di Perugia*, che assicurano l'avvenire di quella già tanto infelice città. E già so per dispaccio telegrafico e quindi per lettera di quell'ottimo sindaco l'allarme e lo scoraggiamento che una proposta sì inaspettata ha gettato nell'animo dei miei buoni concittadini, il che mi vien pure confermato da una breve memoria alla Camera, testè speditami da quella Giunta municipale, e della quale, se il signor presidente e la Camera me lo permettono, darò lettura:

« Si è fatto supporre ai sottoscritti rappresentanti il municipio di Perugia, che nella relazione dell'ufficio incaricato a riferire sul progetto di legge che approva la convenzione colla società delle strade ferrate livornesi, portante alla medesima il diritto di condurre a termine la costruzione, e di attivare l'esercizio della ferrovia da Firenze per Arezzo e pressi di Perugia sino all'incontro della strada ferrata da Roma ad Ancona, si voglia proporre al Parlamento di togliere le parole: *e pressi di Perugia*. I rappresentanti di questa città non vorrebbero prestar fede ad una notizia che ha posto lo sgomento nell'animo di tutti i loro concittadini, ed essa intieramente si affida nella giustizia e nel senno del primo

Parlamento italiano, perchè quelle parole non sieno tolte dal progetto di legge che sarà presentato all'approvazione della Camera, e spera che sarà fatta ragione alle sue domande, poichè, se reclama questo beneficio che equivale per lei a vita od a morte, lo reclama perchè a lei lo fece sperare la clemenza del Re magnanimo, perchè, essendo capoluogo di una vasta provincia assai lungi dal centro del Governo, sarebbe interesse dello stesso Governo che le comunicazioni colla medesima fossero celeri, quanto lo consentono i nuovi mezzi di trasporto, e perchè Perugia ha coscienza di meritarsi dal Governo d'Italia un beneficio più che altro mai importante, non essendo per fermo stata l'ultima fra le italiane città a cooperare alla redenzione della patria comune.»

Altro dispaccio telegrafico poi, da me ricevuto ieri sera, mi avvisa che altra memoria alla Camera sarà per lo stesso oggetto inviata e che è coperta da numerosissime firme; ma io do termine alle mie poche parole, confidando nella giustizia e nell'equità della Camera, certo che vorrà togliere lo sgomento e l'allarme nato in quei buoni paesi, e che vorrà pure aver in considerazione Perugia, che non è stata certo l'ultima fra le città italiane a cooperare pel risorgimento della nostra patria comune.

Io prego quindi la Camera a voler approvare questa legge nei termini precisi in cui fu dal Ministero proposta, salva l'approvazione sul secondo e terzo articolo proposti dalla Commissione e dal Ministero accettati.

PRESIDENTE. Il deputato Fiorenzi ha facoltà di parlare.

FIorenZI. Tanto l'ufficio che mi fece l'onore di nominarmi suo commissario, quanto la Commissione stessa, non avrebbero creduto di dover approvare questo progetto di legge, quando non si fosse considerato che la strada proposta tendeva essenzialmente a riunire non solo Livorno con Ancona, ma la Toscana colle Marche, con parte delle Romagne, e con tutto l'Abruzzo.

In vista di ciò, tanto la Commissione, quanto l'ufficio ritennero che questa strada dovesse riguardarsi come una delle principali, e di quelle la cui esecuzione vuolsi porre fra le prime.

Ma per ottenere questo scopo, perchè avesse veramente questo carattere, si rifletteva essere necessario che il tracciato ne fosse il più breve possibile; quindi non si trovava opportuno che, partendo da Arezzo, si volgesse verso Fuligno; perchè con ciò avrebbe avuto per obbiettivo Roma e non Ancona; si considerava che per Roma vi era un'altra strada, la quale passando per Siena volgeva a Chiusi, d'onde per Orte a Roma; quindi l'andamento per Fuligno sarebbe stato quasi parallelo all'altro che è già in via d'esecuzione e quindi superfluo, e non avrebbe servito che al commercio più facile tra la Toscana e l'Umbria, e perciò non sarebbe stato d'interesse generale per l'Italia, ma solo di un interesse provinciale, al quale per ora non si può pensare di soddisfare.

Dietro questi principii la Commissione ha creduto fare conoscere al Ministero che la strada non dovesse rivolgersi verso Fuligno, ma invece dovesse mirare a Gualdo, salendo il Chiascio.

Il Ministero ha accettata quest'idea come utile e come veramente conducente allo scopo che si aveva in mente.

PERUZZI, ministro pei lavori pubblici. Domando di parlare.

FIorenZI. Oltre a questo, la maggioranza della Commissione ha creduto di sopprimere le parole: *e pressi di Perugia*.

Veramente le persone che conoscono bene quelle località, tra le quali v'era un altro mio collega, commissario anch'egli

per questa legge, credevano inutile questa soppressione, perchè consideravano che qualunque linea si volesse seguire, sia per andare a Fuligno, sia per andare a Gualdo, sia passando per Cortona, sia volgendosi a Borgo San Sepolcro, bisognava sempre discendere nelle vicinanze di Perugia; poichè, prendendo per Cortona, si sarebbe costeggiato il lago Trasimeno, e si sarebbe venuto al di sotto di Perugia; e, volgendosi a Borgo San Sepolcro, si sarebbe preso per la valle del Tevere e si sarebbe dovuto discendere alle vicinanze di Perugia. Per conseguenza noi credevamo che, senza ledere affatto il principio stabilito, si potessero mantenere le parole: *pressi di Perugia*, perchè ad ogni modo sarebbe bisognato venire in quelle vicinanze.

La maggioranza della Commissione opponeva: ma, se è necessario venire ai pressi di Perugia, è inutile che lo diciamo, perchè ci si verrà ad ogni modo.

Contro quest'obbiezione si faceva riflettere che la soppressione di quelle parole avrebbe fatto un'impressione dolorosa agli abitanti di quei paesi, senza nessun utile; e quindi ritenevamo che si dovessero lasciare.

Io vedo bene che le nostre previsioni si sono avverate, e mi duole che il deputato di Perugia abbia dovuto fare questa lamentanza presso la Camera. Se il Ministero ha potuto fare altri studi, oltre quelli che pur dovrebbe già aver fatti (giacchè, avendo nel suo progetto di legge stabilito che si dovesse passare per i pressi di Perugia, dobbiamo credere che avesse riconosciuto che si doveva passare in quelle vicinanze), se il Ministero, avendo oggi fatto maggiori studi, potesse dirci che realmente si può passare, senza perdere di mira l'oggetto principale della strada, che è di congiungere nel modo più breve e più facile Livorno e Firenze con Ancona, io sarei di parere che si potrebbe discendere alla domanda fatta dal preopinante, di lasciare i *pressi di Perugia*; però non mai seguendo la strada verso Fuligno, ma risalendo per la valle del Chiascio a Gualdo.

PERUZZI, ministro *pei lavori pubblici*. Forse non mi espressi bene nel seno della Commissione, o essa non mi comprese perfettamente, se l'onorevole Fiorenzi credè intendere che io accettassi la valle del Chiascio a preferenza di altre valli.

Debbo dichiarare che nel seno della Commissione ho avuto almeno l'intenzione di dire, che io non poteva pronunciar mi nè per l'una nè per l'altra direzione, che non credeva, come generalmente non credo mai, che una linea, la quale abbia un interesse generale, debba essere condotta in modo che quest'interesse generale possa essere sacrificato ad un interesse locale, per quanto rispettabile.

Aggiungeva che un ingegnere era appunto in quel momento sui luoghi per eseguire degli studi preliminari, al seguito dei quali sarebbero stati fatti studi più dettagliati cogli strumenti, allo scopo d'illuminare il Ministero e determinarlo alla scelta della linea.

In conseguenza io ho creduto di dover aderire al desiderio della Commissione, molto più che essa ebbe la gentilezza di assicurarmi, come infatti ha dichiarato nella sua relazione, che con questo non intendevasi menomamente di pregiudicare con animo deliberato agli interessi di Perugia; interessi che io mi compiaccio di dichiarare esser tanto rilevanti da stare molto a cuore al Governo ed al Parlamento, sia per l'importanza di quella città, sia per l'importanza della provincia a cui sta a capo, sia infine per i grandi meriti di quella popolazione verso l'Italia, e per i molti dolori che ha sofferto per la nostra causa.

Dirò ora che gli studi fatti preliminarmente dall'ingegnere

Spurgazzi mi hanno condotto a ritenere che tre linee principalmente possono essere seguite al di là di Arezzo: una linea la quale, dopo aver lambito il lago Trasimeno per la valle della Caina, si avvicinerrebbe a Perugia in un luogo chiamato Fonte Veggi. Sarebbe questo il punto più vicino a Perugia, giacchè è da essa distante un chilometro e mezzo circa; un'altra linea, la quale per la valle del Cerfone andrebbe a Monterchi, di là a città di Castello, e quindi per la Fratta si avvicinerrebbe a Perugia; talchè il punto più vicino sarebbe il Ponte San Giovanni, il quale si trova a quattro o quattro chilometri e mezzo distante da quella città; una terza linea, della quale non si era mai parlato finora, ma che l'ingegnere Spurgazzi ha esplorata, richiamando su di essa l'attenzione del Governo, siccome quella che concilierebbe gli interessi della valle della Caina e della valle del Tevere; una terza linea, dico, dopo aver lambito il poggio, sul quale siede Cortona, discostandosi verso la sinistra del Trasimeno per la valle del Pierle, si avvicinerrebbe a Perugia. Questa linea poi dalla Fratta seguirebbe lo stesso andamento della seconda delle linee che ho poco fa ricordate.

La distanza da Arezzo ai pressi di Perugia sarebbe presso a poco la stessa, fra gli 80 e gli 85 chilometri.

Le due ultime linee, che ho ricordate, si allontanerebbero alquanto di più da Perugia, ma ben comprende la Camera che per una città, la quale risiede sopra un colle assai elevato, da un chilometro e mezzo a quattro, o quattro chilometri e mezzo, la differenza non è grande, e son convintissimo che il generoso popolo perugino non vorrebbe insistere perchè fosse di troppo deviata una linea d'interesse generale, per avvicinarla di poche migliaia di metri alla città.

Al di là di Perugia vi è una differenza ben più maggiore di quella che non siavi avanti di giungervi, inquantochè per ognuna di queste tre linee si giova evidentemente ed in egual modo agl'interessi di Perugia. Ora non cade disputa che sulla espressione *pressi di Perugia*. Il conservare quest'espressione non nuoce punto all'andamento generale della linea. Vi sarebbe una linea la quale non servirebbe punto a Perugia, e sarebbe quella che dalla Fratta per la valle dell'Assino andrebbe per Gubbio direttamente a Fossato. Questa linea a primo aspetto si presenta abbastanza bene a chi non consideri la condizione topografica delle località. L'ingegnere Spurgazzi l'ha percorsa, e mi ha assicurato, nella sua relazione, che presenterebbe molte difficoltà.

Al di là di Perugia le linee si stanno studiando, e del resto è inutile oggi discorrerne maggiormente, non essendo in discussione che il punto accennato con le parole, inserite nel progetto ministeriale, e che la Commissione avrebbe modificate.

È fuor di dubbio che bisogna conciliare, per quanto è possibile, come ho detto nella mia relazione, gli interessi delle località cogli interessi generali; è indubitato che, costruendo una strada fra Livorno ed Ancona, bisogna che ad Ancona sia principalmente diretta. Se però, senza nuocere a questo scopo supremo, potremo conciliare eziandio gli interessi delle comunicazioni ferroviarie fra le varie città dell'Umbria, e della città di Roma, non sarà altro che bene, molto più in vista degli alti destini, ai quali nell'animo nostro è chiamata quell'eterna città. Ma oggi noi dobbiamo avere sopra tutto in mira gl'interessi più generali della congiunzione di Livorno ad Ancona.

Aggiungerò a questo proposito, che io non potrei adesso pronunziarmi sopra tutto quello che riflette o alla valle del Chiascio, o alla valle del Topino, o alla valle del Tevere, in quanto che non sono studiate le linee, nè tampoco potevano

esserlo, poichè quelle provincie erano separate, fino a pochi mesi fa, dalla Toscana. La strada ferrata da Firenze verso Ancona non era stata studiata, fuorchè fra Firenze ed Arezzo, in prosecuzione alla volta di Perugia.

Il Governo di Toscana, sia l'antico Governo granducale, sia il Governo provvisorio, avevano sì dato opera alla costruzione di questa linea; ma il Governo pontificio, come ho già accennato nella mia relazione, la avversava grandemente; per conseguenza era impossibile che noi avessimo degli studi maturamente fatti.

Questi studi però si stanno ora perfezionando. Sarebbe molto meglio, non lo dissimulo, che il Ministero fosse in grado di presentare al Parlamento dei progetti di legge maturamente studiati, e con il corredo delle relative perizie; questo spero che avverrà in seguito; ma credo che, se oggi il Ministero aspettasse a presentare dei progetti fino a che gl'ingegneri avessero compiuti i loro studi e formato le perizie, sarebbe immeritevole della fiducia del Parlamento e della nazione.

Per conseguenza, riassumendo il mio discorso, io non ravviso alcun inconveniente, sia a mantenere le parole *pressi di Perugia*, come a sopprimerle, perchè le dichiarazioni che sono state fatte e nella relazione della Commissione, e dall'onorevole Fiorenzi (il quale, se non erro, nel seno della Commissione era il più caldo propugnatore della soppressione), e dal Ministero, mi sembrano tali da rassicurare pienamente la città di Perugia.

Quindi, per la parte mia, io me ne rimetto pienamente alla saviezza della Camera.

FIORENZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Susani ha facoltà di parlare.

SUSANI. Siccome io intendo di parlare sopra un'altra questione, così pregherei l'onorevole presidente a volermi serbare la facoltà di parlare quando sarà finita la questione del tracciato.

PRESIDENTE. Allora do facoltà di parlare al deputato Busacca.

BUSACCA. A me piace sentire dall'onorevole ministro, ciò che per altro rilevo dalla stessa proposizione di legge, che il tracciato per la prosecuzione della linea da Arezzo in poi non è stato ancora determinato. E sono contento di questa dichiarazione, perchè spero che, studiando meglio questo tracciato, sì nell'interesse delle provincie particolarmente interessate in questa linea, come anche nell'interesse generale d'Italia, si eviterà un concetto erroneo che, a parer mio, è quello che dà luogo a questi reclami tanto da Perugia, quanto da qualche altra città.

Io approvo in massima il progetto di legge; lo approvo, perchè credo che in fatto di strade ferrate bisogna essere larghissimi; lo approvo, perchè questa strada ci riavvicinerebbe alla nostra futura capitale, cioè a Roma; lo approvo ancora perchè, quando il tracciato di questa linea sarà ben designato, metterà in comunicazione dei territorii e delle popolazioni importanti. Nè io avrei preso la parola in questa questione, se a queste ragioni solidissime, nel rapporto ministeriale ed in quello della Commissione, non si avesse voluto aggiungerne un'altra, la quale a me non pare tanto valevole, e di cui intanto si fa la ragione principale, la base fondamentale delle proposte; ed è la ragione colla quale si dice che questa linea ha il grande vantaggio di operare la congiunzione dell'Adriatico col Mediterraneo, congiungendo i due porti di Livorno e di Ancona.

Intorno a questo argomento io mi vedo costretto ad osservare che, se ci si vuol dire con questa ragione che tra gli altri vantaggi, oltre a mettere in comunicazione città e paesi importanti, si ha pur quello di dare ai due porti di Livorno

e di Ancona un mezzo di comunicazione che, quantunque imperfetto, pure è qualche cosa, se ci si vuol dir questo, io non ho nulla a replicare. Ma, se ci s'intende dire che il miglior mezzo d'unire Livorno ad Ancona sia quello, e che debba esser l'unico, io allora approvarei la legge per le altre ragioni, ma non potrei acconsentire a questo argomento, perchè viene a pregiudicare un'altra questione ch'io reputo importantissima, e che verrà nuovamente alla Camera colle petizioni molteplici di tutte le città delle Romagne e di gran parte della Toscana, che sono state avanzate al Parlamento.

A proposito della ferrovia domandata dai petenti, in una precedente adunanza questa congiunzione dei due mari da una parte ci si mostrava come cosa che non ha poi sì grande importanza, e dall'altra ci si diceva che la congiunzione dei due mari, che non è utile pel porto di Livorno con Ravenna, lo è per quello di Livorno con Ancona.

Io lascio da parte per ora la questione del porto di Ravenna che verrà nella discussione delle petizioni cui accennava; per ora mi limito a quella del porto d'Ancona. Ed io constato il fatto, che si concorda dal signor ministro che la congiunzione di Livorno con Ancona sia cosa che meriti gravi studi e sacrifici. Se non che, qualunque congiunzione vogliasi fare tra il Mediterraneo e l'Adriatico per mezzo di due porti, mi sembra che la linea da preferire sia sempre quella che dà la massima brevità; la brevità è, in questo caso, l'argomento principale della linea che si vorrà proporre.

Ora la brevità maggiore è ciò che non si ottiene, quando per un unico modo di comunicazione di Livorno con Ancona si propone la congiunzione offerta mediante la linea d'Arezzo. Ed io dico in parentesi che da ciò vengono i reclami che sono mossi e da Perugia e da altre città; perchè, quando si dà per ragione principale della proposta la congiunzione dei due mari, ne viene per conseguenza che devesi prendere la linea più breve, ed allora si mettono da parte i centri più importanti che si potrebbero giovare della ferrovia se quel concetto erroneo si abbandonasse.

Ciò io dico, perchè la congiunzione più breve di Livorno con Ancona non è quella che ci viene oggi proposta, bensì quell'altra che si otterrebbe colla ferrovia domandata dalle petizioni cui io ora alludevo.

Quelle petizioni domandano tutte l'esecuzione di un decreto precedente del Governo toscano, che stabilisce in massima la costruzione di una linea che congiungesse Firenze all'Adriatico per mezzo di una delle città della Romagna. Questa ferrovia, venendo ad attraversare la linea che va da Bologna ad Ancona, unisce egualmente Livorno con Ancona, come le unisce la linea ora proposta; ma, trattandosi di congiunzione dei due mari, bisogna or vedere quale sia la più breve; certamente la più breve non è la linea oggi proposta, bensì quella che vien domandata dai petenti e che partendo da Firenze va a tagliare la strada da Bologna ad Ancona. Il progetto ministeriale non determina il tracciato; ma la questione è stata studiata, e si trovano dei calcoli nelle memorie pubblicate a proposito della strada alla quale io accennai.

Ora, nella Memoria pubblicata dal P. Antonelli, per la congiunzione di Livorno ed Ancona mediante la ferrovia d'Arezzo, trovo quattro progetti. Di questi sembra già che il ministro stesso escluda quello della linea che passerebbe per Città di Castello, Fratta, Gubbio, Fossato e Fabriano, la quale sarebbe la più breve, ma che passerebbe fra popolazioni e territorii di niuna importanza.

Però gli altri tre progetti, come si trovano descritti e calcolati nella Memoria dell'Antonelli, presentano i seguenti risultati.

Quello che va da Arezzo a Perugia, Ponte Felcino, Fuligno, Fabriano, Ancona, presenta la lunghezza di 405 chilometri; l'altro che va da Arezzo a San Sepolcro, Fratta, Ponte Felcino, Fossato, Fabriano, presenta la lunghezza di 395 chilometri; un ultimo, che va a Sinigaglia, ne presenta 381.

Ora, tutte le linee che si potrebbero fare da Firenze, tagliando la strada da Bologna ad Ancona, sia che la incontri a Forlì, sia che la incontri a Faenza o ad Imola, che sarebbe in riguardo ad Ancona la più lunga, tutte sono più brevi di qualsiasi delle linee che si potrebbero eseguire per giungere ad Ancona mediante la continuazione della ferrovia d'Arezzo. Poichè, se partendo da Firenze si va a tagliare a Forlì la strada di Bologna ad Ancona, la distanza da Livorno ad Ancona sarà di 356 chilometri; se invece va a tagliare a Faenza, allora questa distanza sarà di 348, ed anche quella per Imola risulta di 365, mentre per la via d'Arezzo abbiamo 405, 395, 381. In tutti i casi adunque, qualunque sia il punto in cui la strada da Firenze alle Romagne venga a tagliare la linea da Bologna ad Ancona, sempre la comunicazione di Livorno con Ancona sarà più breve che non colla linea d'Arezzo.

Io quindi concludo che approvo in massima il progetto presentato dal Ministero per tutte le altre ragioni, ma non perchè offra la migliore e unicamente accettabile congiunzione dell'Adriatico col Mediterraneo. Lo approvo principalmente perchè il tracciato non vi è ancora indicato; e ciò dico perchè spero che, nello studio che si farà di questo tracciato, si metterà da parte, come scopo principale, la massima brevità della congiunzione di Livorno con Ancona; massima brevità che non è per mezzo di questa ferrovia che si potrà ottenere.

Io spero che, studiata bene la questione, si riconoscerà che la congiunzione più breve fra Ancona e Livorno sia quella che si avrebbe con una ferrovia che andasse da Firenze ad Imola, od a Forlì, od a Faenza, secondo che converrà meglio. Allora, ammesso questo principio, tutte le questioni che si sono sollevate dalla ferrovia che ci viene oggi proposta verranno meno. Perchè allora, non mettendo più come condizione essenziale la brevità della linea per andare ad Ancona, potranno essere soddisfatti i desiderii e gl'interessi di città importanti, che con un preconcetto diverso dovranno esser trascurate.

Quanto alla miglior congiunzione con Ancona, si provvederà colla linea decretata già dal Governo toscano, che, mentre è importantissima per le Romagne, per l'Umbria e la Toscana, soddisfa meglio dell'altra ai bisogni generali dell'Italia, alla più breve congiunzione dell'Adriatico col Mediterraneo.

PRESIDENTE. Il deputato Luzi ha facoltà di parlare.

LUZI. Ho chiesto la parola unicamente per un fatto personale che riguarda l'ingegnere Fiorenzi, il quale è troppo pratico de' luoghi, e vi ha esercitato troppo lodevolmente l'arte sua. Conoscendo egli dunque le località perfettamente non poteva dire che era quasi necessario che non si passasse per i pressi di Perugia. Egli anzi è stato nella Commissione propugnatore, come lo fui io, della massima che i pressi o le vicinanze di Perugia erano quelli che in ogni modo si dovevano toccare per raggiungere nel più breve spazio possibile Gualdo o Palazzuolo de' Gualdo, che sono i luoghi dove la ferrovia aretina si congiungerà alla romana prima di Fossato.

E invero non vi sono (e ancor io mi posso dir pratico di tutte le località che si hanno a percorrere, per aver passato in Arezzo i miei anni giovanili, e per aver poi percorse le valli che portano a Gualdo), e in conseguenza di ciò dico

che non vi sono che quattro strade a tenere per giungere da Gualdo ad Arezzo e viceversa: la prima sarebbe la strada di Valle di Assino, per dove dicesi passasse Annibale, e che i nostri volontari hanno percorsa per viemeglio sottrarsi alla vigilanza degli sgherri papali, quando venivano sotto la bandiera nazionale, chiamati dalla patria alla guerra del 1859.

Per far questa strada bisognerebbe tagliare più catene di montagne laddove appunto le gioaie sono più aspre, più inospito e spopolato è l'Apennino. Ciò non ostante la via non è la più breve, poichè la minima distanza da Arezzo a Gualdo sarà sempre di 128 chilometri almeno.

Un'altra strada da Arezzo a Gualdo si può fare passando per la Chiasa, quindi a Monterchi e lungo il Certone, scendendo poi in val di Tevere, come ha detto il signor ministro. Questa linea pure sarebbe di 129 a 130 chilometri.

Una terza linea è tracciabile lungo la via Romana, che sarebbe di 128 a 129 chilometri.

L'ultima è quella di Val di Esse, quindi Val di Pierle, indicata dal signor ministro. Questa è più breve delle altre di cinque o sei chilometri.

La strada di Monterchi e quella di Valle di Pierle debbono forzatamente toccare un villaggio chiamato il Bosco, il quale non dista da Perugia più di sette od otto chilometri; quindi credo che Perugia potrà poi essere contenta se la linea sarà decisa da tal lato.

Ed è in questo senso che la Commissione intese la strada si avesse a dirigere, perchè, quando la ferrovia sia giunta al villaggio che chiamasi il Bosco, si può la medesima slanciare per la valle del Chiascio e raggiungere Gualdo toccando certe ville che si chiamavano Val Fabbrica e Casa Castalda ed altre.

Ora la minoranza della Commissione, della quale feci parte, sosteneva che si dovesse mantenere l'espressione del Ministero, mentre la maggioranza volle che si potesse togliere, come cosa inutile, come cosa che veniva da sè; ma pur troppo io vedo essere sempre saggia cosa di buon placito accordare ciò che la necessità costringe ad ogni modo di fare.

Se così fatto si fosse, non avremmo dato luogo a lagnanze per parte d'una benemerita città italiana qual è Perugia; di una popolazione che ha il merito di accoppiare ai gentili costumi della Toscana l'energia propria all'indole delle provincie già papali.

Perchè (se si può) si passi colla ferrovia presso Perugia, ne persuada che, oltre i sentimenti patriottici, vanta quella città memorie artistiche uniche, ed è per tali ragioni visitata da tutto il mondo civile che occorre a vedere gli affreschi di Raffaele, del Perugino e di altri sommi appartenuti alla prima scuola dell'era nostra.

Concludo quindi pregando il signor ministro a voler persistere nell'idea di far passare la ferrovia ai pressi o vicinanze di Perugia, da quel lato però ch'egli crederà opportuno per lo scopo prefisso della ferrovia, e di lasciare espresse quelle parole nell'articolo di legge; cosa in cui tutta la nostra Commissione, rimosso ogni dubbio, adesso pienamente consente; e ciò anche per togliere ogni più remoto sospetto dal sentimento di quella popolazione, che, cioè, dalla maggioranza della nostra Commissione si fosse voluto mai contrariare quel benessere che la natura dei luoghi ha da lungo tempo apparecchiato per essa.

Voci. A domani! A domani!

PRESIDENTE. Parmi che, essendo tutti d'accordo, si potrebbe esaurire questa quistione.

FIORNZI. Domando di parlare per un fatto personale.

Voci. A domani!

VALERIO. Permetta la Camera ch'io dica poche parole per finire questa quistione.

Voci. Parli! parli!

VALERIO. Sia perchè l'ora è tarda, sia perchè non lo credo necessario, non spenderò parole per dimostrare alla Camera che la Commissione non fu spinta a sopprimere quelle parole da alcuna idea la quale fosse meno che favorevole alla cara città di Perugia che tutti conosciamo ed amiamo.

Ciò premesso, dirò che la Commissione, la quale avea domandato la soppressione delle parole: *e pressi di Perugia*, nel senso soltanto di lasciare al Ministero, quando avesse cognizioni sufficienti, la scelta libera del tracciato migliore, intendendo però e dichiarando che si debba mettere in bilancio l'importanza principalmente della linea che riunisce i due mari, la Commissione, dico, la quale pel solo motivo da me esposto avea proposta la soppressione delle accennate parole, udite ora le dichiarazioni del Ministero e, ritenendo sempre che egli nello stabilire questo tracciato peserà pel suo giusto valore l'importanza che ha la direzione prin-

cipale della linea che unisce i due mari, aderirebbe ad inserire nel suo articolo queste parole: « Da Firenze per Arezzo e pressi di Perugia ad Ancona. » (Sì! sì!)

PERUZZI, ministro per lavori pubblici. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Così la questione è finita; venendo poi all'articolo, si vedrà quali parole si dovranno adottare.

Voci. A domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente la costruzione della ferrovia aretina;

2° Discussione del progetto di legge pel riordinamento delle tasse e dei dritti di marina;

3° E del progetto di legge riguardante gli stipendi dei commissari di leva.

TORNATA DELL'11 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI.

SOMMARIO. Domande di urgenza di alcune petizioni. — Omaggi. — Il segretario Cavallini, a nome della Presidenza, propone il collocamento di un'effigie in marmo del conte Di Cavour nel palazzo delle adunanze della Camera — La proposta è approvata. — Proposta del deputato Mamiani circa la stampa dei discorsi parlamentari del conte Di Cavour. — Informazioni del presidente. — Seguito della discussione generale del progetto di legge per la costruzione della ferrovia aretina — Il deputato Mellana lo combatte per considerazioni costituzionali, e fa una proposta sospensiva — Sorgono in difesa del progetto il ministro per i lavori pubblici, ed il relatore Valerio — Repliche — Considerazioni del deputato Depretis — La proposta sospensiva è rigettata — Discorso del deputato Susani in appoggio del progetto, e per emendamento all'art. 7 del capitolato, relativo alla corrispondenza postale — Opposizioni del deputato Michelini — Parole in difesa, del deputato Cini — Osservazioni del deputato Rasponi — Repliche del relatore Valerio, del deputato Susani e del ministro suddetto.

La seduta è aperta all'una e tre quarti pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

NEGROTTA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7306. Schirer Cristiano, di Livorno, sotto-commissario di guerra di prima classe, domanda di essere ammesso al conseguimento della pensione civile a norma della legge 26 dicembre 1853, in luogo di quella del 27 giugno 1850.

7307. I medici-chirurghi condotti del collegio elettorale di Cremona presentano una petizione identica a quella registrata al n° 6943.

7308. Le Giunte comunali di Palme, di Bagnara, di Scilla e di Gioia, chiedono la costruzione di una strada la quale corra a traverso de' monti lungo il mare.

7309. Ghetti Nicola, di Rimini, fabbricatore di zolfanelli fosforici, sottopone alla Camera alcune considerazioni sopra la gravazza del dazio imposto sugli stanghetti semigrezzi che egli introduce per ridurli allo stato di fusellini per zolfanelli fosforici.

7310. I medici-chirurghi condotti dei mandamenti di Pescarolo, di Robecco e di Sossino, rivolgono un'istanza identica a quella registrata al n° 6943.

7311. Il Consiglio comunale di Pizzo, in Calabria Ulteriore seconda, domanda la costruzione di un porto nella rada detta di Santa Venere, posta in vicinanza della città.

7312. Lo stesso Consiglio comunale espone le ragioni per cui ravvisa conveniente che la ferrovia delle Calabrie percorra il litorale del Tirreno, piuttosto che il litorale opposto.

7313. Lo stesso Consiglio, interprete dei sentimenti de' suoi